

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 marzo 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2015, n. 18.

Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario. (16R00040) Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 16 ottobre 2015, n. 16.

Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007. (16R00126) Pag. 8

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
9 novembre 2015, n. 27.

Modifiche al regolamento su immatricolazione e conduzione di veicoli e imbarcazioni del Servizio antincendi, del Servizio forestale provinciale e della Protezione civile. (15R00506) Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 novembre 2015, n. 28.

Regolamento di esecuzione sulle zone per insediamenti produttivi. (15R00538) Pag. 14

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 25 settembre 2015, n. 22.

Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle "Strade del Vino e dei Sapori" della regione Friuli Venezia Giulia. (16R00010) Pag. 15

LEGGE REGIONALE 25 settembre 2015, n. 23.

Norme regionali in materia di beni culturali. (16R00011) Pag. 17

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 70.

Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011. (16R00049) Pag. 32





REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2015, n. 18.

Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria Parte I n. 19 del 13.11.2015)*IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2015, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2015)) e alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)

1. L'art. 1 della l.r. 9/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Fondo regionale per interventi già programmati con il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013, Fondo regionale per interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico e Fondo per il cofinanziamento regionale del Progetto ERP Liguria). — 1. Per l'anno 2015 sono istituiti i seguenti fondi:

Fondo regionale per il finanziamento degli interventi già programmati con il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013 con la dotazione di euro 15.008.721,08;

Fondo regionale per interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico con la dotazione di euro 3.491.278,92;

Fondo per il cofinanziamento regionale del Progetto ERP Liguria di euro 2.000.000,00.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio di previsione finanziario 2015-2017, per il solo esercizio 2015:

Stato di previsione dell'entrata

incremento dell'U.P.B. 5.1.1 "Mutui e altre forme di indebitamento con oneri di ammortamento a carico del bilancio regionale" di euro 20.500.000,00 (ventimilionicinquecentomila/00);

Stato di previsione della spesa

iscrizione all'U.P.B. 2.215 "Finanziamento intese istituzionali di programma e accordi di programma quadro" di euro 15.008.721,08 (quindicimilioniotto milasettecentoventuno/08);

iscrizione all'U.P.B. 4.211 "Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche" di euro 3.491.278,92 (tremilioniquattrocentonovantunmiladuecentosettantotto/92);

iscrizione all'U.P.B. 18.204 "Spesa per il sistema informativo regionale" di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).».

2. Le Tabelle A e B di cui all'art. 2 della l.r. 9/2015, sono sostituite dalle seguenti:

«TABELLA A (art. 35)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017
AREA I – ISTITUZIONALE	56.000,00	0,00	0,00
AREA VII – EDILIZIA	7.000.000,00	0,00	0,00
AREA XVII – TURISMO	350.000,00	0,00	0,00
AREA XVIII – GESTIONALE	150.000,00	0,00	0,00
TOTALE	7.556.000,00	0,00	0,00

TABELLA B (art. 35)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE


	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017
AREA IV – AMBIENTE	1.500.000,00	0,00	0,00
AREA XII – CULTURA	70.000,00	0,00	0,00
TOTALE	1.570.000,00	0,00	0,00

»

Art. 2.

Modifica del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2015))

1. Al comma 1 dell'art. 23 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".



Art. 3.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'art. 2 della presente legge comportano una riduzione, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio del corrente esercizio finanziario, dell'importo di euro 30.722,99 all'U.P.B. 3.1.3 "Proventi di beni della Regione".

Art. 4.

Modifica dell'art. 172 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni))

1. Al comma 1 dell'art. 172 della l.r. 15/2015, le parole da: "Anno 2015" a: "Interventi promozionali per il turismo", sono sostituite dalle seguenti:

«Anno 2015

Stato di previsione dell'entrata

aumento di euro 3.500.000,00 (tre milioni e cinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all'U.P.B. 3.1.4 "Altri proventi di parte corrente";

aumento di euro 30.000,00 (trentamila/00), in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all'U.P.B. 3.1.1 "Entrate da privati".

Stato di previsione della spesa

iscrizione di euro 1.605.000,00 (un milione e seicentocinquemila/00), in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 4.211 "Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche";

iscrizione di euro 3.248.000,00 (tre milioni e duecentoquarantottomila/00), in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 18.101 "Risorse umane";

iscrizione di euro 1.168.167,54 (un milione e centosessantottomila e centosessantasette/54), in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 11.102 "Spese per il diritto allo studio universitario";

iscrizione di euro 200.000,00 (duecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento";

iscrizione di euro 80.000,00 (ottantamila/00), in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 4.111 "Interventi di prevenzione ed eliminazione di situazioni di rischio idrogeologico";

prelevamento di quota pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";

prelevamento di quota pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale";

iscrizione di euro 350.000,00 (trecentocinquanta-mila/00), in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 17.101 "Interventi promozionali per il turismo";

iscrizione di euro 150.000,00 (centocinquanta-mila/00), in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento";

iscrizione di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 4.211 "Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche";

riduzione delle autorizzazioni di spesa sugli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, alle U.U.P.P.B.B. sotto indicate, come segue:

euro 345.000,00 (trecentoquarantacinquemila/00) – U.P.B. 4.119 "Interventi faunistico venatori e per l'incremento del patrimonio ittico";

euro 1.000.000,00 (un milione/00) – U.P.B. 17.101 "Interventi promozionali per il turismo";

euro 700.000,00 (settecentomila/00) – U.P.B. 18.101 "Risorse Umane";

euro 526.167,54 (cinquecentoventiseimila e centosessantasette/54) – U.P.B. 18.105 "Fondi di riserva";

euro 200.000,00 (duecentomila/00) – U.P.B. 18.106 "Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento.».

Art. 5.


Modifica dell'art. 9 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 22 (Soppressione del Centro Regionale per la ricerca e l'innovazione, interventi di semplificazione e razionalizzazione in materia di organi di enti regionali e modifiche di norme regionali in materia di diritto allo studio)

1. Al comma 4 dell'art. 9 della l.r. 22/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Azienda Regionale per i Servizi Scolastici e Universitari (ARSSU)" sono sostituite dalle seguenti: "Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL Liguria), anche mediante convenzione con soggetti terzi,".

Art. 6.

Misure finanziarie per le Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia

1. Al fine di superare l'attuale situazione di sofferenza economico-finanziaria derivante dalla grave crisi del settore immobiliare e le situazioni di disagio abitativo, nelle more dell'aggiornamento della legge regionale 21 giugno 1996, n. 27 (Canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modificazioni e integrazioni e della complessiva riforma del sistema dell'edilizia residenziale pubblica, è istituito un fondo destinato alle ARTE liguri per la copertura degli oneri di operazioni di valorizzazione e dismissione del proprio patrimonio immobiliare i cui proventi netti sono finalizzati al finanziamento delle attività istituzionali, nonché allo svolgimento delle attività istituzionali di cui alla legge regionale 12 marzo



1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) e successive modificazioni e integrazioni, anche in applicazione di quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008.

2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito, a decorrere dal 2015 e per dieci anni, con una dotazione annua massima di 7 milioni di euro; con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di riparto ed utilizzo del fondo.

3. A decorrere dall'esercizio 2016 non trovano più applicazione le disposizioni regionali che disciplinano le anticipazioni di cassa a favore delle ARTE liguri disposte ai fini di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni finanziari 2015-2017:

Anno 2015

prelevamento di quota pari a euro 7.000.000,00 (settemilioni/00), in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";

iscrizione di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00), in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 7.105 "Edilizia residenziale a favore di privati".

Anno 2016

riduzione, in termini di competenza, di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.106 "Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento";

iscrizione, in termini di competenza, di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) all'U.P.B. 7.105 "Edilizia residenziale a favore di privati".

Anno 2017

riduzione, in termini di competenza, di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.106 "Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento";

iscrizione, in termini di competenza, di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) all'U.P.B. 7.105 "Edilizia residenziale a favore di privati".

Per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 7.

Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 62 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2010))

1. Al comma 7 dell'art. 6 della l.r. 62/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "al soggetto che ha sostenuto l'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti di cui ai commi 1 o 1-bis. Tale contributo può costituire anche titolo nell'ambito di operazioni di cessione di credito".

Art. 8.

Modifica alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale)

1. Al termine del comma 3-bis dell'art. 9 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Tale contributo può costituire anche titolo nell'ambito di operazioni di cessione di credito".

Art. 9.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari), alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali), alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)

1. La lettera a) del comma 4 dell'art. 2 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«a) di personale assunto mediante contratti secondo le tipologie, comunque denominate, previste dall'ordinamento per il datore di lavoro privato, nonché di prestazioni professionali di lavoro autonomo. Per il personale di cui alla presente lettera i relativi contratti cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti, ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica o mutamento d'appartenenza al Gruppo consiliare del Consigliere che ne ha proposto al Presidente del Gruppo il conferimento;».

2. Al comma 1 dell'art. 4 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «L'Ufficio di Presidenza, con proprio provvedimento, può ripartire, nel limite massimo di tale disponibilità, tra i componenti dell'Ufficio di Presidenza, le risorse e le assegna, unitamente ai finanziamenti di cui all'art. 2, ai Gruppi ai quali i medesimi consiglieri aderiscono. Il Presidente del Gruppo pone immediatamente a disposizione dell'eventuale componente dell'Ufficio di Presidenza, iscritto al proprio Gruppo, il finanziamento attribuito sulla base del presente comma» sono soppresse.

3. I commi 4, 5 e 6 dell'art. 4-ter della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«4. Il rendiconto è trasmesso da ciascun Gruppo, entro cinquanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, dal termine della legislatura o dallo scioglimento del medesimo gruppo, al Presidente del Consiglio.

5. Ricevuti i rendiconti, entro i successivi dieci giorni, il Presidente del Consiglio trasmette il rendiconto di ciascun Gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.



6. La delibera con cui la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti si pronuncia sulla regolarità del rendiconto di ciascun Gruppo, trasmessa al Presidente del Consiglio, è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.».

4. L'art. 4-*quinquies* della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

5. L'art. 7 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Determinazione del finanziamento per le spese di personale*). — 1. Ai fini della determinazione del finanziamento di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*), il costo relativo al trattamento economico annualmente riconosciuto dal contratto nazionale applicato ai Consigli regionali ad una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, comprensivo di una quota di salario accessorio mediamente attribuibile e degli oneri a carico dell'Ente moltiplicato per il numero di Consiglieri, corrisponde al valore individuato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed è pari a euro 58.571,44 per ciascun Consigliere.».

6. Dopo l'art. 7 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis* (*Adempimenti conseguenti alla deliberazione di non regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari*). — 1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, mediante il suo Presidente, trasmette la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, commi 11 e 12, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai Presidenti dei Gruppi consiliari interessati e procede agli adempimenti ivi previsti nei confronti dei rispettivi Gruppi.

2. In caso di dichiarazione di non regolarità dei rendiconti o di parte di essi da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, l'Ufficio di Presidenza può disporre l'obbligo di restituzione delle somme, nonché delle somme ricevute per le spese di personale e non regolarmente rendicontate, anche in particolare al fine di ridurre i potenziali effetti negativi sui contratti in essere del personale dei Gruppi, mediante la predisposizione e approvazione di un apposito piano di rientro che contempli progressive decurtazioni dei rispettivi contributi annuali spettanti al Gruppo fino ad un massimo dell'80 per cento, nonché mediante la restituzione al Consiglio regionale dei contributi già riscossi dal Gruppo e non ancora utilizzati a prescindere dalla loro originaria destinazione a spese di funzionamento o di personale. La comunicazione è inviata al Presidente del Gruppo consiliare che ha sottoscritto e presentato il rendiconto contenente le spese dichiarate irregolari. Nel caso in cui il Gruppo abbia cambiato il Presidente, la comunicazione è inviata anche al Presidente che ha autorizzato la spesa dichiarata irregolare. Le somme già riscosse ed eventualmente così restituite sono indicate nelle uscite del rendiconto del Gruppo alla voce "altre spese".

3. La restituzione secondo le modalità previste dal presente articolo non trova applicazione nel caso di somme dovute in forza di sentenza esecutiva di condanna ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e successive modificazioni e integrazioni.».

7. Alla fine del comma 2 dell'art. 2 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Ferma restando l'autonomia regolamentare della Giunta regionale, nel caso di utilizzo da parte del Presidente del Consiglio o di suo delegato dell'autovettura istituzionale e di rappresentanza, di cui all'art. 9, comma 3-*bis*, per gli spostamenti tra il luogo di domicilio, residenza o effettiva dimora debitamente autocertificata e la sede assembleare ovvero per recarsi dal medesimo luogo di domicilio, residenza o effettiva dimora, in svolgimento del mandato presidenziale, in altri luoghi, è effettuata una trattenuta mensile, onnicomprensiva, pari all'importo derivante dalla moltiplicazione di euro 7,00 per il numero di chilometri, autocertificato dall'interessato, di distanza tra il luogo di domicilio, residenza o effettiva dimora e la sede assembleare. In caso di non coincidenza delle tre sedi viene autocertificata la distanza maggiore.».


8. Dopo il comma 3 dell'art. 9 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Il Consiglio regionale può detenere, oltre all'autovettura di servizio, una sola autovettura istituzionale di rappresentanza assegnata al Presidente del Consiglio, utilizzata anche dagli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, per fini istituzionali, in rappresentanza dell'Assemblea.».

9. L'art. 15 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Assicurazioni infortuni*). — 1. Ferma restando una quota, trattenuta mensilmente, a carico di ciascun Consigliere, pari, complessivamente, su base annua, allo 0,25 del premio individuale annuo lordo, i Consiglieri regionali sono assicurati, a carico del bilancio del Consiglio regionale per la restante quota, contro i rischi di morte da infortunio, di invalidità permanente e di inabilità temporanea conseguenti ad infortunio o dipendenti da malattia, per un valore pari rispettivamente allo 0,6 dell'ammontare complessivo dell'indennità di carica teoricamente spettante, per la durata quinquennale della legislatura, nel momento di stipulazione della polizza in caso di morte e allo 0,8 in caso di invalidità permanente. In caso di invalidità temporanea i Consiglieri sono assicurati per una somma giornaliera pari allo 0,6 della somma decurtata a ciascun Consigliere ai sensi dell'art. 3, comma 1. La spesa per tale assicurazione non fa parte del trattamento economico. I beneficiari delle somme garantite in caso di morte degli assicurati sono esclusivamente gli eredi legittimi.».

10. Il comma 3 dell'art. 20 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, già abrogato dalla legge regionale 5 dicembre 2011, n. 35 recante modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3, non trova più applicazione nei confronti dei Consiglieri e dei componenti aventi diritto nella Giunta regionale, in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la medesima legislatura.



11. L'art. 21 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, già abrogato dalla l.r. 35/2011, ma ancora applicato ai sensi e per gli effetti della stessa legge nei confronti dei Consiglieri o dei componenti aventi diritto nella Giunta regionale, in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la medesima legislatura, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Accertamento dell'inabilità permanente mediante la nomina di un collegio medico*). — 1. L'Ufficio di Presidenza, a seguito d'istanza di parte, provvede, mediante la nomina di un collegio medico, ad accertare l'eventuale sussistenza dei requisiti di inabilità permanente al lavoro di cui all'art. 20. Il collegio medico è composto da un medico specialista in medicina legale e da un medico di area clinica la cui specializzazione sarà proposta dal medico legale sulla base della patologia in maggior misura correlata allo stato di presunta inabilità lavorativa. Il Consigliere interessato ha la facoltà di nominare un proprio medico di fiducia che farà parte del medesimo collegio.

2. In ogni caso, i componenti il collegio sono scelti fra professionisti operanti in enti o strutture pubbliche previa dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità con l'operato da svolgere.

3. Il collegio medico, valutata la documentazione clinica e, se ritenuto necessario, visitato l'interessato, redige una relazione scritta. L'Ufficio di Presidenza delibera il riconoscimento della corresponsione del vitalizio per inabilità nel caso in cui il collegio riconosca l'inabilità permanente della capacità lavorativa in occupazioni confluenti alle attitudini del lavoratore.

4. Il riconoscimento dell'assegno vitalizio per inabilità permanente potrà essere oggetto di rivalutazione dopo tre anni e diventerà definitivo dopo due conferme consecutive.

5. Qualora la decisione di cui al comma 3 sia positiva, l'assegno compete dal giorno in cui è stata presentata la relativa domanda.

6. Ai componenti il collegio compete un compenso commisurato al tempo impiegato in analogia alle vacanze previste per i periti e gli esperti durante le procedure processuali.»

12. Il comma 3 dell'art. 22 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, già abrogato dalla l.r. 35/2011, non trova più applicazione nei confronti dei Consiglieri e dei componenti aventi diritto nella Giunta regionale, in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la medesima legislatura.

13. Dopo l'art. 2-bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 2-ter (*Principi contabili e strumenti di programmazione*). — 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 2-bis, commi 2 e 3, nella definizione del regolamento di contabilità del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, l'Ufficio di Presidenza, al fine di adeguare il medesimo ai principi contabili riguardanti gli organismi strumentali ed ai principi contabili generali e applicati allegati di cui all'art. 67, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, tiene conto del metodo della programmazione così come previsto nel presente articolo. Rimane ferma, così come delineata nella presente legge, l'autonomia nella gestione delle entrate, delle spese, delle variazioni e, in generale, per la determinazione, l'utilizzo e la rendicontazione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell'organo. Il regolamento di contabilità definisce, inoltre, una contabilità finanziaria ed una contabilità economico patrimoniale che, semplificata, consente, comprendendo anche i risultati della gestione, il consolidamento, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, con il bilancio della Regione.

2. La programmazione adottata dall'Ufficio di Presidenza in carica durante una legislatura non può vincolare la programmazione dell'Ufficio di Presidenza in carica nella legislatura successiva.

3. Sono strumenti di programmazione dell'Assemblea:

a) la relazione programmatica di legislatura adottata dall'Ufficio di Presidenza di norma nei primi novanta giorni della legislatura definita in coerenza con quanto previsto all'art. 8;

b) il bilancio di previsione, di durata quinquennale, che può essere predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

c) il programma operativo contenente gli indirizzi conferiti all'apparato servente che può essere corredato da uno schema predisposto secondo i criteri previsti all'allegato n. 12 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

d) le variazioni di bilancio di cui all'art. 11.

4. L'Ufficio di Presidenza, al fine di monitorare gli indirizzi conferiti con il programma operativo, può definire, in un piano, specifici indicatori.

5. Gli strumenti di programmazione possono essere contenuti anche in un unico provvedimento deliberativo.»

14. Dopo l'art. 4-bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 4-ter (*Uso della divisa*). — 1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, delibera le mansioni per le quali i dipendenti devono vestire la divisa, stabilendone la foggia e le modalità di uso e di assegnazione.

2. La spesa della divisa e del corredo relativo è a carico dell'Amministrazione.

3. La divisa non può essere variata dai modelli stabiliti dall'Amministrazione, deve essere conservata con cura e non deve essere usata fuori servizio.»

15. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Fanno parte del fabbisogno dell'Assemblea, tra le altre, le spese elencate all'art. 2-bis.»



16. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il bilancio dell'Assemblea costituisce un'unica unità di voto nell'ambito del bilancio della Regione.».

17. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini della determinazione del fabbisogno e della conseguente formazione del bilancio il Presidente dell'Assemblea e l'Ufficio di Presidenza si avvalgono dei dirigenti responsabili di ciascuna struttura secondo le modalità e i termini definiti nel regolamento di contabilità.».

18. Al comma 1 dell'art. 8-ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "o del Revisore interno dei Conti da istituirsi a cura del medesimo entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "interno dei Revisori dei Conti di cui all'art. 12 bis istituito in conformità a quanto previsto all'art. 72, comma 1, del d.lgs 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni".

19. Alla fine del comma 6-septies dell'art. 8-ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: "sino alla sottoscrizione del relativo contratto nazionale e, comunque, nei limiti di quanto previsto al comma 6-quinquies".

20. Il comma 1 dell'art. 12 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di vigilare, in particolare, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione delle risorse messe a disposizione dell'Ufficio di Presidenza, dei Gruppi consiliari e degli organismi statutari incardinati presso l'Assemblea, in applicazione dell'art. 47, comma 2, dell'art. 67, comma 1 e dell'art. 72, comma 1, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, il Collegio interno dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea Legislativa, con voto limitato a due, nell'ambito di un elenco di professionisti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che abbiano presentato domanda nei termini previsti dall'avviso per la costituzione dell'elenco. Il Collegio dura in carica tre anni dalla data di nomina e comunque fino all'approvazione del terzo rendiconto finanziario successivo alla data della nomina. Ciascun Revisore può essere consecutivamente rinnovato, a partire dalla prima nomina successiva all'entrata in vigore della presente norma ed alla prima costituzione dell'elenco, una sola volta. Il regolamento di contabilità definisce le cause di incompatibilità, sostituzione, revocabilità e decadenza, nonché le modalità di funzionamento.».

21. Il comma 2 dell'art. 12-bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Ciascun componente del Collegio interno dei Revisori dei Conti deve avere maturato un'esperienza, per almeno tre anni, come Revisore dei Conti presso le Assemblee legislative regionali o, in alternativa, deve possedere i seguenti requisiti minimi:

a) possesso di un diploma di laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) - vecchio ordinamento - in scienze economiche o giuridiche;

b) abbia maturato almeno un'anzianità di dieci anni di iscrizione nel registro dei revisori contabili, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), ovvero nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'art. 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34), cumulabile con quella successivamente acquisita nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

c) qualificata esperienza gestionale con lo svolgimento, per almeno cinque anni, di incarichi di Revisore dei Conti presso le Regioni italiane o gli enti del settore regionale allargato della Liguria. Tale esperienza deve essere supportata dal conseguimento annuale di almeno n. 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo.».


22. Alla lettera b) del comma 4 dell'art. 12-bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "della VII Commissione" sono sostituite dalle seguenti: "della V Commissione".

23. La lettera d) del comma 4 dell'art. 12-bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«d) formula pareri e redige una relazione sulla proposta di bilancio di previsione dell'Assemblea, sui documenti allegati e sulle variazioni di bilancio, fornisce una relazione sul rendiconto della gestione ed effettua, se necessario, verifiche di cassa e rende pareri, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, sulle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 8 bis, comma 6;».

24. Dopo la lettera f) del comma 4 dell'art. 12 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) verifica, in riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 1, lettera g), del d.l. 174/2012 convertito dalla l. 213/2012, che, ferme restando le dotazioni strumentali e logistiche, che rimangono a carico dell'Assemblea, il finanziamento riconosciuto ai Gruppi, a titolo di contributi per il funzionamento, non ecceda il parame-



tro di virtuosità individuato in sede di Conferenza Stato Regioni ed, in particolare, che l'importo complessivo da erogare non ecceda euro 5000,00 per Consigliere oltre ad euro 0,05 per abitante;

f-ter) verifica, in riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del d.l. 174/2012, che il finanziamento riconosciuto ai Gruppi, a titolo di contributi per il personale, non ecceda il parametro di virtuosità individuato, sulla base dei valori contrattuali nel tempo vigenti, in sede di Conferenza Stato Regioni ed, in particolare, che l'importo complessivo da erogare non ecceda, per ciascun Consigliere regionale, il costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, senza posizione organizzativa.».

25. Dopo il comma 5 dell'art. 12-*bis* della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. A decorrere dalla X legislatura, il Collegio verifica il rispetto dei limiti previsti dall'art. 4 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, che il contributo di cui al comma 1 del medesimo art. 4, ripartito dall'Ufficio di Presidenza tra i suoi componenti:

corrisponda al proprio limite di spesa pari al 25 per cento del finanziamento di cui all'art. 2, lettera *b)*, della medesima l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

non superi, in ogni caso, le somme liquidate, su base annua, a tale titolo, nell'anno 2014.

5-*ter*. Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, il Collegio dei Revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Assemblea. I singoli componenti hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali. Il registro dei verbali è custodito presso la sede del Consiglio regionale. Copia dei verbali è inviata al Presidente del Consiglio regionale, ai componenti dell'Ufficio di Presidenza e al responsabile finanziario dell'Assemblea.».

26. L'art. 24-*bis* della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 24-*bis* (*Organismo indipendente di valutazione*).

— 1. L'Organismo indipendente di valutazione (OIV) è un organo monocratico nominato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta, tra soggetti esperti, esterni all'Ente, dotati di professionalità ed esperienza maturata nell'ambito della valutazione delle prestazioni afferenti le Assemblee legislative e le amministrazioni pubbliche in generale, oltre ad un'adeguata conoscenza delle organizzazioni assembleari unita al possesso di capacità e tecniche utili a favorire processi di miglioramento ed innovazione.

2. Per accedere all'incarico è richiesto il possesso della laurea magistrale o vecchio ordinamento in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche o ingegneria gestionale, unitamente ad una esperienza, almeno triennale, in posizioni di responsabilità, nell'ambito dell'organizzazione e

gestione del personale, della misurazione o valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico-amministrativo.

3. Costituiscono cause ostative al conferimento dell'incarico e cause di decadenza dall'incarico stesso le seguenti:

a) essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo primo del titolo II del libro II del Codice penale;

b) aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'Assemblea Legislativa nel triennio precedente la nomina;

c) ricoprire l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione presso l'Assemblea Legislativa;

d) trovarsi, nei confronti dell'Assemblea Legislativa, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

e) aver riportato, nell'Ente di appartenenza, una sanzione disciplinare superiore alla censura;

f) essere magistrati o avvocati dello Stato che svolgono funzioni nell'ambito territoriale ligure;

g) aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'Amministrazione;

h) avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i dirigenti dell'Ente, con i Consiglieri regionali e con i componenti dell'Ufficio di Presidenza;

i) essere stato rimosso motivatamente dall'incarico di componente di OIV prima della scadenza del mandato;

j) essere, o essere stato nel triennio precedente, Revisore dei Conti presso l'Assemblea legislativa.

4. L'Organismo indipendente di valutazione della prestazione:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni dell'apparato amministrativo servente l'Assemblea Legislativa;

b) comunica tempestivamente all'Ufficio di Presidenza le eventuali criticità riscontrate;


c) valida la Relazione sulla performance organizzativa;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone all'Ufficio di Presidenza la valutazione annuale del Segretario generale, dei Vice Segretari e del Capo di Gabinetto, assunto ai sensi dell'art. 23-*bis*, e l'attribuzione agli stessi della retribuzione di risultato;

f) assolve le altre funzioni attribuite dalla legge, in particolare le funzioni in materia di prevenzione della corruzione e di attestazione del rispetto degli obblighi in materia di trasparenza.

5. Il compenso spettante al componente dell'OIV è pari ad euro 9.000,00 per ogni anno di attività, unitamente ad un rimborso spese di trasferta, ammesse alle medesime condizioni dei dipendenti regionali, fino ad un massimo di euro 2.000,00 annue.».



Art. 10.

Abrogazioni

1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (Tasse sulle concessioni regionali) e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

2. Il comma 11-*bis* dell'art. 21 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2014)) e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

3. Il comma 6 dell'art. 14 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 7 (Disposizioni di adeguamento a normative statali e di modifica di norme di carattere finanziario e organizzativo) e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vige nuovamente il comma 2 dell'art. 78 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 12 novembre 2015

TOTI

(*Omissis*).

16R00040

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 16 ottobre 2015, n. 16.

Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007.

(*Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42/I-II del 20 ottobre 2015*)

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

1. Dopo la lettera *j*) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserita la seguente:

«*j-bis*) reticolo idrografico: insieme delle acque superficiali, a carattere permanente o temporaneo, quali laghi e specchi d'acqua, fiumi, torrenti, rivi, rogge, canali e fosse che, individuati e selezionati, costituiscono parte della rete idrografica prevista dall'art. 8, comma 2, lettera *c*), dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale).».

Art. 2.

Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Nel comma 3 dell'art. 5 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «nei piani forestali e montani previsti dall'art. 6» sono sostituite dalle seguenti: «nel piano forestale e montano (PFM) previsto dall'art. 6».

Art. 3.

Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. L'art. 6 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituito dal seguente:


«Art. 6.

Piano forestale e montano

1. Il piano forestale e montano (PFM) è lo strumento di pianificazione settoriale predisposto dalla Provincia per i fini dell'art. 1 e in applicazione delle linee guida previste dall'art. 4.

2. Il PFM è basato sul sistema informativo forestale e montano previsto dall'art. 5 ed è riferito all'intero territorio provinciale. Il PFM è articolato in elaborati che individuano in particolare:

a) le aree a bosco e a pascolo come definiti dall'art. 2, comma 1, lettere *a*) e *b*);



b) gli eventuali indirizzi e criteri per attività, interventi e opere realizzabili sul territorio forestale e montano, per quanto non precisato da questa legge e dai suoi regolamenti;

c) l'articolazione della superficie boscata in relazione alle diverse vocazioni del bosco;

d) i boschi di pregio previsti dall'art. 8, comma 2, lettera d), dell'allegato B della legge provinciale n. 5 del 2008 per la particolare funzione di protezione o per la valenza paesaggistico-ambientale;

e) la viabilità forestale e le altre infrastrutture di servizio al bosco, nei modi stabiliti dal regolamento;

f) il reticolo idrografico del territorio provinciale, nonché l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici e le principali criticità sul reticolo idrografico e sui versanti;

g) le piante monumentali e i siti di particolare valenza ambientale, naturalistica ed ecologica;

h) gli ambiti particolarmente significativi legati alla conservazione della natura, quali corridoi o aree di particolare valore naturalistico e paesaggistico-ambientale.

3. Il PFM riporta inoltre le zone soggette agli incendi forestali, definite dal piano per la difesa dei boschi dagli incendi previsto dall'art. 86.

4. Gli elaborati del PFM possono essere realizzati e aggiornati anche per stralci. Con regolamento sono definite le modalità di precisazione e interpretazione delle aree a bosco e a bosco di pregio.

5. La pianificazione delle attività di gestione dei patrimoni silvo-pastorali, della gestione e conservazione delle aree protette e la programmazione delle attività e degli interventi della Provincia per quanto riguarda la sistemazione idraulica e forestale, si realizzano in coerenza con il PFM attraverso gli strumenti previsti dal titolo V e dagli articoli 57, 85 e 86.

6. Ai fini dell'applicazione del vincolo idrogeologico disciplinato dal capo II del titolo III, anche in considerazione di quanto individuato ai sensi del comma 2, il PFM può fornire elementi per la valutazione del livello di fragilità del bacino e individuare dei criteri tecnici da applicare in situazioni particolari per la trasformazione del bosco in altre forme di utilizzazione del suolo nonché per gli interventi di natura compensativa.

7. Ai fini della gestione dei corsi d'acqua e dei laghi iscritti negli elenchi delle acque pubbliche nonché delle sistemazioni idrauliche e forestali, il PFM individua il reticolo idrografico di competenza esclusiva della Provincia, costituito dai corsi d'acqua e dai laghi iscritti nell'elenco delle acque pubbliche o intavolati al demanio idrico provinciale. Tale competenza può essere ridotta o estesa ad altri corsi d'acqua o parti del reticolo idrografico, nonché a fenomeni di dissesto ivi presenti, in relazione alla dimensione dei fenomeni, alla necessità di un approccio articolato per la loro gestione o alla diffusione e ricorrenza di interventi di sistemazione idraulica e forestale a cura della Provincia. Per i corsi d'acqua e i laghi così individuati sono attivate le procedure per la modifica, la cancellazione o l'iscrizione all'elenco delle acque pubbliche previsto dall'art. 1-bis della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976).

8. Il PFM è approvato dalla Giunta provinciale e ha validità fino all'approvazione del nuovo piano o di eventuali varianti. Il regolamento definisce i requisiti professionali per la redazione, le procedure di approvazione e di revisione del piano con le relative forme di partecipazione, assicurando in particolare il coinvolgimento dei comuni, delle comunità, dei proprietari, nonché l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali.

9. I piani forestali e montani cui rinviano le leggi e i regolamenti provinciali in vigore s'intendono sostituiti dal piano forestale e montano (PFM) disciplinato da quest'articolo.».

Art. 4.

Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. L'art. 7 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

Raccordo con la pianificazione territoriale

1. La pianificazione disciplinata da questa legge è predisposta in coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche.

2. Al tal fine il PFM definisce e aggiorna la delimitazione delle aree silvo-pastorali e dei boschi di pregio, nonché il reticolo idrografico e gli altri tematismi da inserire nel piano urbanistico provinciale, nel rispetto di quanto previsto dalle norme d'attuazione di quest'ultimo.

3. I parchi naturali provinciali e il Parco nazionale dello Stelvio concorrono alla redazione del PFM per l'ambito territoriale e per i tematismi di propria competenza, secondo le procedure definite dal regolamento.».

Art. 5.

Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. La lettera f) del comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituita dalla seguente:

«f) interventi e opere nei boschi di pregio con funzione di protezione;».

2. Il comma 3 dell'art. 10 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituito dal seguente:

«3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 in ordine all'attività di gestione forestale da parte dei proprietari e dei soggetti gestori, la Provincia, i comuni e la comunità assicurano la realizzazione degli interventi e delle opere indicati nel comma 1 coerenti con il PFM, secondo quanto previsto da questa legge.».

3. Nel comma 4 dell'art. 10 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «dai piani forestali e montani ai sensi dell'art. 6, comma 8,» sono sostituite dalle seguenti: «dal PFM ai sensi dell'art. 6, comma 7,».



Art. 6.

Modificazioni dell'articolo 22 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo la lettera *a)* del comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserita la seguente:

«*a-bis*) interventi e opere nei boschi di pregio con valenza paesaggistico-ambientale;».

2. Nel comma 2 dell'art. 22 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «la realizzazione degli interventi e delle opere indicate dal comma 1 che, in quanto coerenti con i criteri stabiliti dai piani forestali e montani, sono di interesse pubblico e la realizzazione degli interventi e delle opere previsti dai piani di gestione eventualmente adottati ai sensi del titolo V» sono sostituite dalle seguenti: «la realizzazione degli interventi e delle opere indicati nel comma 1 coerenti con il PFM, nonché la realizzazione degli interventi e delle opere previsti dai piani di gestione eventualmente adottati ai sensi del titolo V».

Art. 7.

Modificazione dell'articolo 23 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Nel comma 2 dell'art. 23 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «dai piani forestali e montani indicati dall'art. 6 o» sono soppresse.

Art. 8.

Modificazioni dell'articolo 24 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Nel comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «I piani forestali e montani individuano e censiscono» sono sostituite dalle seguenti: «Il PFM individua».

2. Nel comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «provvedono i comuni» sono sostituite dalle seguenti: «possono provvedere i comuni».

3. Il comma 3 dell'art. 24 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è abrogato.

Art. 9.

Modificazione dell'articolo 33 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo il comma 2 dell'art. 33 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

«*2-bis*. La Provincia promuove l'iscrizione delle aree naturali protette e di altre aree, con caratteristiche di particolare rilevanza culturale e naturale, nella lista del patrimonio dell'umanità dell'Organizzazione delle nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ovvero in altre iniziative che perseguono analoghe finalità. Al fine di promuovere, anche con il coinvolgimento

delle comunità locali, la realizzazione di siti privilegiati per la ricerca, la formazione e l'educazione ambientale e di centri di sperimentazione di politiche di sviluppo e pianificazione territoriale, la Provincia sostiene l'adesione delle aree naturali protette e di altre aree, con caratteristiche di particolare rilevanza culturale e naturale, al programma UNESCO sull'uomo e la biosfera (MAB) per il riconoscimento delle predette aree come riserve della biosfera.».

Art. 10.

Modificazione dell'articolo 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inserite le seguenti parole: «Se la rete di riserve coinvolge siti iscritti quali bene seriale nella lista del patrimonio dell'umanità UNESCO, all'accordo di programma può partecipare anche il soggetto costituito per assicurare la gestione del bene medesimo.».

Art. 11.

Modificazione dell'articolo 50 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Nel comma 3 dell'art. 50 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «specificano e integrano gli indirizzi contenuti nei piani forestali e montani» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere coerenti con gli indirizzi contenuti nel PFM».

Art. 12.

Modificazione dell'articolo 57 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007


1. Il comma 5 dell'art. 57 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituito dal seguente:

«5. I piani di gestione forestale aziendale devono corrispondere ai principi della gestione forestale sostenibile e di miglioramento dei patrimoni silvo-pastorali e devono essere coerenti con il PFM. Se riguardano zone ricadenti nei parchi e in aree protette devono attenersi alle misure di conservazione previste.».

Art. 13.

Modificazione dell'articolo 60 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Nel comma 4 dell'art. 60 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 la parola: «definisce» è sostituita dalle seguenti: «può definire».



Art. 14.

Modificazione dell'articolo 85 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. La lettera *c*) del comma 3 dell'art. 85 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituita dalla seguente:

«*c*) possono integrare, ai fini della programmazione degli interventi, le indagini e gli indirizzi contenuti nel PFM.».

Art. 15.

Modificazione dell'articolo 86 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Nel comma 1 dell'art. 86 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «nei piani forestali e montani» sono sostituite dalle seguenti: «nel PFM».

Art. 16.

Modificazioni dell'articolo 96 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Nella lettera *a*) del comma 1 dell'art. 96 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «dai piani forestali e montani» sono sostituite dalle seguenti: «dal PFM».

2. Dopo il comma 4-*bis* dell'art. 96 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

«4-*bis* 1. Per sostenere l'adesione delle aree naturali protette e delle altre aree al programma UNESCO sull'uomo e la biosfera (MAB) e il mantenimento del riconoscimento del titolo di riserva della biosfera e ad altre iniziative che perseguono le medesime finalità, la Provincia può concorrere al finanziamento di piani di gestione, iniziative, azioni, progetti e interventi, previsti dagli atti di costituzione e di programmazione della riserva, realizzati da soggetti pubblici o privati. La Provincia può inoltre concorrere al finanziamento delle spese necessarie per il coordinamento e la conduzione della riserva.».

3. Dall'applicazione del comma 2 non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio provinciale nell'unità previsionale di base 80.40.220 (Interventi diretti per le aree protette).

Art. 17.

Modificazione dell'articolo 97 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Nella lettera *a*) del comma 1 dell'art. 97 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «dai piani forestali e montani» sono sostituite dalle seguenti: «dal PFM».

Art. 18.

Modificazioni dell'articolo 98 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo il comma 1 dell'art. 98 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il regolamento previsto dal comma 1 può individuare le disposizioni forestali che si applicano nelle aree soggette ai piani di gestione forestale aziendale e ai piani semplificati di coltivazione ai sensi dell'art. 57 solo per quanto non diversamente stabilito dai piani stessi.».

2. Le lettere *c*), *d*) ed *e*) del comma 2 dell'art. 98 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono abrogate.

3. Il comma 3 dell'art. 98 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso di realizzazione degli interventi e delle attività indicati dal comma 2, lettera *a*), previsti dai piani disciplinati dall'art. 57, è presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1, anche in deroga all'art. 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992). Alla SCIA è allegato un progetto di taglio redatto da un tecnico abilitato.».

Art. 19.

Modificazione dell'articolo 105 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 105 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è soppresso.

Art. 20.

Modificazioni dell'articolo 106 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo la lettera *a*) del comma 6 dell'art. 106 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserita la seguente:

«*a-bis*) i criteri in base ai quali i soggetti previsti dai commi 2 e 3 possono suddividere le zone di vigilanza in zone di custodia;».

2. Nel comma 7 dell'art. 106 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «agli enti di custodia» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti previsti dai commi 2 e 3».

3. Nel comma 8 dell'art. 106 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 dopo le parole: «Con deliberazione la Giunta provinciale» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.».



Art. 21.

Modificazioni dell'articolo 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «, nonché dell'art. 98,» sono sostituite dalle seguenti: «e di quelle che, ai sensi dell'art. 100, disciplinano la viabilità forestale, nonché delle disposizioni forestali approvate ai sensi dell'art. 98, comma 1, delle previsioni contenute nei piani di gestione forestale aziendale o nei piani semplificati di coltivazione previsti dall'art. 57,».

2. La lettera *d)* del comma 1 dell'art. 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è abrogata.

3. Alla fine della lettera *e)* del comma 1 dell'art. 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inserite le parole: «, nonché dai piani di gestione forestale aziendale o dai piani semplificati di coltivazione».

Art. 22.

Modificazione dell'articolo 114 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Nel comma 6-*bis* dell'art. 114 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «Fino all'entrata in vigore dei piani forestali e montani, i piani e gli interventi indicati all'art. 6, commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'entrata in vigore del PFM, i piani e gli interventi indicati dall'art. 6, commi 2 e 5».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 16 ottobre 2015

ROSSI

16R00126

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
9 novembre 2015, n. 27.

Modifiche al regolamento su immatricolazione e conduzione di veicoli e imbarcazioni del Servizio antincendi, del Servizio forestale provinciale e della Protezione civile.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 46/I-II del 17 novembre 2015)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1209 del 20 ottobre 2015

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:

«2. La patente della I categoria abilita alla guida di ciclomotori a due ruote, veicoli a tre ruote, quadricicli, motocicli, tricicli, macchine operatrici e autoveicoli di massa massima autorizzata non superiore ai 3.500 kg e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero oppure un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi i 750 kg, purché la massa massima di tale combinazione non superi i 3.500 kg.»


2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, sono inseriti i seguenti commi 2-*bis* e 2-*ter*:

«2-*bis*. La patente di guida della I categoria con annotazione abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice della I categoria e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi i 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi i 4.250 kg.

2-*ter*. La patente della I e IV categoria abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice della I categoria e da un rimorchio o semirimorchio; questi ultimi devono avere una massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg.»

3. Il comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:

«3. La patente della II categoria con limitazione abilita alla guida di autoveicoli diversi da quelli della III categoria con limitazioni o della III categoria, la cui massa massima autorizzata sia superiore a 3.500 kg, ma non superiore a 7.500 kg, e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero; questa patente abilita inoltre alla guida di macchine operatrici eccezionali.»



4. Dopo il comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, sono inseriti i seguenti commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*:

«3-*bis*. La patente della II e IV categoria con limitazione abilita alla guida di:

a) complessi di veicoli composti da una motrice della II categoria con limitazione e da un rimorchio o un semirimorchio con una massa massima autorizzata superiore ai 750 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso non superi i 12.000 kg;

b) complessi di veicoli composti da una motrice della I categoria e da un rimorchio o un semirimorchio la cui massa massima autorizzata sia superiore a 3.500 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso non superi i 12.000 kg.

3-*ter*. La patente della II categoria abilita alla guida di autoveicoli diversi da quelli della categoria III con limitazione o della categoria III, la cui massa massima autorizzata sia superiore a 3.500 kg e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero.

3-*quater*. La patente della II e IV categoria abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice della II categoria e da un rimorchio o un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi i 750 kg.»

5. Il comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:

«4. La patente della III categoria con limitazione abilita alla guida di autoveicoli costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero.»

6. Dopo il comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, sono inseriti i seguenti commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater*:

«4-*bis*. La patente della III e IV categoria con limitazione abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice della III categoria con limitazione e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata sia superiore a 750 kg.

4-*ter*. La patente della III categoria abilita alla guida di autoveicoli costruiti per il trasporto di più di otto persone, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero.

4-*quater*. La patente della III e IV categoria abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice della III categoria e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata sia superiore ai 750 kg.»

7. Il comma 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:

«5. La patente della IV categoria abilita alla guida di autoveicoli della I, II o III categoria, se il conducente ha la relativa abilitazione, quando trainano un semirimorchio o un rimorchio non rientrante fra quelli indicati per tali categorie.»

8. Il comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:

«6. La patente della V categoria abilita alla navigazione nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia marine dalla costa, su moto d'acqua e su imbarcazioni di lunghezza non superiore a 24 metri e con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 CV, sulle quali sia installato un motore di cilindrata superiore a:

a) 750 cc, se a carburazione a due tempi;

b) 1.000 cc, se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o a iniezione diretta;

c) 1.300 cc, se a carburazione a quattro tempi entro bordo;

d) 2.000 cc, se a ciclo diesel.»

9. Il comma 7 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:

«7. Sono rimorchi leggeri quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 750 kg.»

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, le parole «o di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431», sono sostituite dalle parole «o di cui all'art. 36, comma 3, del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146».

Art. 3.

1. Al comma 6 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, le parole «secondo quanto stabilito dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431», sono sostituite dalle parole «secondo quanto stabilito dall'art. 40 del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146».

Art. 4.


1. Al comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, le parole «secondo quanto stabilito dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431», sono sostituite dalle parole «secondo quanto stabilito dall'art. 41 del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146».

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:

«1. Gli appartenenti ai servizi e alle organizzazioni, titolari di patente di guida civile o di patente nautica civile per imbarcazioni da diporto (categoria A), possono ottenere il rilascio della patente di servizio secondo le seguenti corrispondenze:

a) patente di guida civile di categoria B - patente di servizio di I categoria;



b) patente di guida civile di categoria B con annotazione (codice 96) - patente di servizio di I categoria con annotazione;

c) patente di guida civile di categoria BE - patente di servizio di I e IV categoria;

d) patente di guida civile di categoria C1 - patente di servizio di II categoria con limitazione;

e) patente di guida civile di categoria C1E - patente di servizio di II e IV categoria con limitazione;

f) patente di guida civile di categoria C - patente di servizio di II categoria;

g) patente di guida civile di categoria CE - patente di servizio di II e IV categoria;

h) patente di guida civile di categoria D1 - patente di servizio di III categoria con limitazione;

i) patente di guida civile di categoria D1E - patente di servizio di III e IV categoria con limitazione;

j) patente di guida civile di categoria D - patente di servizio di III categoria;

k) patente di guida civile di categoria DE - patente di servizio di III e IV categoria;

l) patente nautica civile per imbarcazioni da diporto (categoria A) - patente di servizio di V categoria.»

Art. 6.

1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è così sostituita:

«g) conferma scritta, da parte della relativa organizzazione provinciale, circa la necessità di acquisire il veicolo e circa il rispetto delle eventuali direttive per i veicoli del Servizio antincendi e i veicoli di servizio.»

Art. 7.

1. I commi 2 e 4 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, sono abrogati.

Art. 8.

1. Dopo l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, è inserito il seguente art. 14-ter:

«Art. 14-ter. (Norma transitoria) — 1. Sono salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti di servizio rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche del regolamento; tali patenti conservano la propria validità fino alla naturale scadenza.»

Art. 9.

1. L'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, è sostituito come da allegato 1 al presente regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 9 novembre 2015

KOMPATSCHER

15R00506

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 novembre 2015, n. 28.

Regolamento di esecuzione sulle zone per insediamenti produttivi.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 47/I-II del 24 novembre 2015)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1284 del 10 novembre 2015;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'articolo 44, comma 4 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche, di seguito denominata "legge", determina sulla base degli esiti della rilevazione di cui all'articolo 44 della legge, la quota di cubatura da riservare alle attività rispettivamente di servizi e di commercio al dettaglio, nelle zone per insediamenti produttivi.

Art. 2.


Quota da riservare

1. Nelle zone per insediamenti produttivi la quota di cubatura da destinare alle attività di commercio al dettaglio non può superare il 10 per cento della quota prevista per le attività di prestazione di servizi.

Art. 3.

Quota disponibile

1. Per quota disponibile si intende la quota di cubatura da destinare alle attività di commercio al dettaglio e di servizi; la quota è determinata ai sensi dell'articolo 44, comma 4 della legge.



Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 novembre 2015

KOMPATSCHER

15R00538

**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 25 settembre 2015, n. 22.

Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle “Strade del Vino e dei Sapori” della regione Friuli Venezia Giulia.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - S.O. n. 36 del 30 settembre 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge si pone l'obiettivo di valorizzare i territori a vocazione vinicola, caratterizzati da produzioni vitivinicole e agroalimentari di qualità, attraverso la realizzazione e il riconoscimento di “Strade del Vino e dei Sapori”, la loro promozione nell'ambito di un'offerta turistica integrata, il sostegno alla collaborazione intersettoriale tra imprese.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate dalla TurismoFVG all'interno del proprio Piano operativo, in collaborazione con l'ERSA nell'ambito delle rispettive

competenze istituzionali, mediante l'ideazione di progetti articolati che realizzino l'obiettivo di migliorare gli standard di qualità comuni ai soggetti aderenti alle “Strade del Vino e dei Sapori” e di valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi della presente legge sono definite “Strada del Vino e dei Sapori” gli itinerari o i percorsi lungo i quali si articolano vigneti o altre coltivazioni, allevamenti, aziende agricole singole o associate, strutture ricettive turistiche ed esercizi di ristorazione, enoteche, strutture di trasformazione dei prodotti agroalimentari aperte al pubblico, produzioni tipiche e di qualità, produzioni agroalimentari tradizionali, produzioni rientranti nella definizione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità), nonché beni di interesse ambientale, museale e culturale, che possono concorrere congiuntamente o singolarmente a costituire un'offerta turistica integrata del territorio regionale.

2. Per produzioni tipiche e di qualità si intendono esclusivamente quelle che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

3. Per produzioni agroalimentari tradizionali si intendono quelle riferite ai prodotti individuati ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle “Strade del vino”).

Art. 3.

Progetti articolati

1. I progetti articolati di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono la partecipazione attiva, il coinvolgimento e la valorizzazione dei soggetti che operano sul territorio regionale e di nuovi soggetti interessati allo sviluppo del territorio medesimo nel perseguimento delle finalità della legge e in ogni caso prevedono:


a) l'individuazione di standard minimi di qualità comuni ai soggetti aderenti alla “Strada del Vino e dei Sapori”;

b) le azioni di pubblicità e di promozione che si intendono attivare ai fini della valorizzazione dei territori a vocazione vinicola;

c) le modalità per la realizzazione e successiva adesione alla “Strada del Vino e dei Sapori” da parte dei soggetti interessati;

d) le modalità per l'attribuzione o modificazione della denominazione di una “Strada del Vino e dei Sapori”;

e) la formazione degli operatori addetti all'accoglienza aderenti alla “Strada del Vino e dei Sapori”;



f) l'installazione, lungo i percorsi delle Strade, di apposita segnaletica stradale con la finalità di favorirne un'immagine coordinata unitaria, nel rispetto delle peculiarità plurilinguistiche del territorio regionale;

g) la valorizzazione della rete di "Strade del Vino e dei Sapori" conformemente all'incentivazione della conoscenza delle produzioni tipiche e alle relative tradizioni enogastronomiche.

Art. 4.

Denominazione e segnaletica delle strade

1. Ciascuna "Strada del Vino e dei Sapori", realizzata e riconosciuta con le modalità e in attuazione dei progetti di cui all'articolo 3, ottiene una denominazione che può essere modificata con le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera d), anche in seguito all'integrazione con altre "Strade del Vino e dei Sapori" già riconosciute o all'implementazione dei percorsi, degli itinerari e delle produzioni da cui è interessata ovvero come conseguenza di un'aggregazione con altri itinerari o percorsi limitrofi al territorio regionale lungo i quali si articolano vigneti o altre coltivazioni, allevamenti, aziende agricole singole o associate, strutture ricettive turistiche, esercizi di ristorazione, strutture di trasformazione dei prodotti agroalimentari aperte al pubblico, produzioni tipiche e di qualità, produzioni agroalimentari tradizionali, produzioni rientranti nella definizione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 21/2002, nonché beni di interesse ambientale e culturale.

2. Gli itinerari o i percorsi denominati "Strada del Vino e dei Sapori" sono segnalati e pubblicizzati con apposita cartellonistica secondo le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e conformemente agli standard in uso nell'ambito dell'Unione europea, tenendo conto delle previsioni legislative nazionali e regionali in materia di tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche.

Art. 5.

Riconoscimento delle strade esistenti

1. I percorsi denominati "Strade del Vino" di cui al capo IV della legge regionale 21/2000 sono riconosciuti quali "Strade del Vino e dei Sapori" ai sensi della presente legge a far data dall'entrata in vigore della stessa; tali percorsi conservano la loro denominazione e il loro riconoscimento adeguandosi, dove necessario, alle disposizioni della presente legge, ferma restando la possibilità di venir integrati da nuovi itinerari o prodotti.

Art. 6.

Degustazione di prodotti tipici

1. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni tipiche e di qualità di cui all'articolo 2 non cucinate contestuale alla somministrazione del vino può essere esercitata dalle aziende agricole vitivinicole aderenti alle "Strade del Vino e dei Sapori" di cui alla presente legge previa presentazione al Comune

della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari.

2. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni tipiche e di qualità di cui al comma 1 deve comunque rimanere secondaria rispetto all'attività prevalente e caratterizzante le aziende agricole vitivinicole aderenti alle "Strade del Vino e dei Sapori".

3. Alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni tipiche e di qualità di cui al comma 1 non si applica la disciplina di cui alla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), né quella di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo").

Art. 7.

Norme finanziarie

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'Agenzia TurismoFVG per il perseguimento degli obiettivi della presente legge regionale nell'ambito delle funzioni e in coerenza con il Piano operativo della medesima Agenzia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2016 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9004 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione «Finanziamento a favore dell'Agenzia TurismoFVG per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle "Strade del Vino e dei Sapori" della regione Friuli Venezia Giulia».

3. All'onere previsto dal comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 9248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

Art. 8.


Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la lettera i) del comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo);

b) le parole "della sola attività agrituristica nell'ambito delle Strade del vino" del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996;

c) il capo IV (Strade del vino) della legge regionale 21/2000;



d) il comma 9 dell'articolo 20 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), modificativo dell' articolo 21 della legge regionale 21/2000;

e) la lettera *h)* del comma 2 dell'articolo 9 e l' articolo 47 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);

f) il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 17 ottobre 2007, n. 25 (Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino), sostitutivo dell'articolo 21 della legge regionale 21/2000.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 25 settembre 2015

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

16R00010

LEGGE REGIONALE 25 settembre 2015, n. 23.

Norme regionali in materia di beni culturali.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia S.O. n. 36 del 30 settembre 2015*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, al fine di preservare la memoria collettiva delle proprie singole comunità territoriali, riconosce la valorizzazione della cultura quale obiettivo fondamentale della propria azione di governo e fattore strategico dello sviluppo della comunità. A tal fine diffonde la conoscenza dei beni culturali del Friuli Venezia Giulia, stimola e incentiva le attività volte alla loro conservazione e assicura le migliori condizioni per la loro utilizzazione e fruizione pubblica.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione coopera con i competenti organi dello Stato, svolgendo funzioni di coordinamento, indirizzo e sostegno.

Art. 2.

Oggetto

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 4, primo comma, numero 14), dello Statuto di autonomia e del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici), disciplina le azioni della Regione in materia di valorizzazione dei beni culturali del Friuli Venezia Giulia, definendo in tale ambito gli interventi a favore dei musei, dei beni culturali mobili e immobili e delle biblioteche e archivi.

Art. 3.

Principi e obiettivi

1. Il sostegno finanziario della Regione alle iniziative di valorizzazione dei beni culturali è improntato ai principi di qualità, semplificazione, sostenibilità, sussidiarietà e trasparenza.

2. Gli interventi regionali in materia sono attuati perseguendo gli obiettivi di:

a) incentivare la collaborazione e gli accordi fra soggetti pubblici, tendendo all'ottimizzazione delle risorse economiche e organizzative;

b) valorizzare la qualità delle professioni presenti nei settori museale, bibliotecario e archivistico;

c) valorizzare l'apporto del mondo del volontariato come risorsa complementare al ruolo degli operatori professionali;

d) promuovere le iniziative internazionali, anche favorendo la partecipazione dei soggetti operanti nei vari settori della valorizzazione dei beni culturali ai programmi finanziati direttamente dalla Commissione europea;



e) promuovere e valorizzare le relazioni tra beni culturali, paesaggistici e contesti territoriali;

f) promuovere e facilitare la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale e degli eventi di cultura e di spettacolo attraverso un sistema integrato ed economicamente accessibile, anche attivando collaborazioni con le organizzazioni del turismo e del commercio;

g) agevolare la fruizione del patrimonio culturale da parte delle persone con disabilità motoria, psichica o sensoriale;

h) diffondere la conoscenza del patrimonio culturale regionale, agevolando la libera riproduzione e divulgazione di immagini di beni culturali svolta nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

i) favorire l'uguaglianza sociale e la crescita culturale e civile delle persone;

j) favorire la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale.

3. Alla programmazione degli interventi regionali in materia e all'attuazione dei relativi obiettivi concorrono i programmi di attività dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), che presta il proprio supporto tecnico scientifico per lo sviluppo delle azioni e degli interventi indicati all'art. 2, nonché dell'Azienda speciale di Villa Manin, di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin), e della Fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia, di cui alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area).

TITOLO II BENI CULTURALI

Capo I

MUSEI

Art. 4.

Attività dei musei

1. La Regione favorisce l'interazione e la cooperazione tra i musei e gli altri istituti culturali per garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e per promuovere la sua funzione educativa, nonché la sua corretta conservazione e valorizzazione, anche ai fini del turismo culturale.

2. Sono attività fondamentali dei musei:

a) la gestione, conservazione e catalogazione delle collezioni, ivi comprese le attività connesse alle acquisizioni e alle scelte di prestito e di circolazione dei beni;

b) la formazione del sistema di offerta culturale, comprensivo di tutto ciò che contribuisce a qualificare l'esperienza della visita e il valore percepito dal pubblico;

c) la ricerca scientifica e lo sviluppo di rapporti di collaborazione con le scuole, con le Università e con istituti e associazioni impegnati nello svolgimento di attività didattiche, divulgative, di educazione e formazione.

Art. 5.

Sistema museale regionale

1. L'interazione e la cooperazione tra gli istituti museali e i luoghi della cultura delle amministrazioni pubbliche e di altri soggetti pubblici e privati presenti nel territorio del Friuli Venezia Giulia si realizza nell'ambito del Sistema museale regionale.

2. Fanno parte del Sistema museale regionale i musei pubblici non statali e i musei privati del Friuli Venezia Giulia, singolarmente o aggregati in reti costituite ai sensi dell'art. 7, che svolgono la loro funzione culturale, di ricerca ed educativa a servizio della comunità e che risultano in possesso di una serie di requisiti funzionali di base fissati in applicazione dei seguenti criteri:

a) presenza di uno statuto o di un regolamento di organizzazione e di funzionamento coerente con gli standard di servizio e di professionalità degli addetti definiti con atto statale;

b) direzione del museo assegnata a persone dotate di qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura; qualora questa funzione non possa essere assicurata dal singolo museo, la direzione è svolta a livello di rete museale, o comunque, attraverso la condivisione della stessa con altri istituti;

c) adeguata ampiezza dell'orario di apertura al pubblico;

d) tutela della sicurezza delle persone e abbattimento delle barriere culturali, motorie, psichiche e sensoriali alla fruizione delle collezioni;

e) adozione di sistemi di comunicazione moderni, rispettosi del pluralismo linguistico e diversificati in rapporto alle esigenze dei visitatori;


f) svolgimento di attività educative e percorsi didattici in collaborazione con le istituzioni scolastiche;

g) svolgimento di attività di ricerca correlata alla conservazione e alla catalogazione del patrimonio posseduto;

h) rilevazione della quantità e della qualità della fruizione da parte del pubblico, anche tramite un servizio di registrazione dei visitatori.

3. I requisiti funzionali di base relativi ai criteri di cui al comma 2, lettere b), f), g) e h), sono conseguibili anche attraverso la costituzione di una rete museale ai sensi dell'art. 7.

4. L'inserimento nel Sistema museale regionale è disposto, su domanda dei musei e delle reti museali in possesso dei requisiti di cui al comma 2, dal Servizio regionale competente in materia di beni culturali, il quale si avvale della consulenza della Commissione di cui all'art. 9.



5. La Regione, inoltre, collabora con i competenti organi statali alla costituzione del Sistema museale regionale integrato, del quale fanno parte i musei e i luoghi della cultura compresi nel Polo museale del Friuli Venezia Giulia, individuato ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 (Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).

Art. 6.

Azioni per il Sistema museale regionale

1. La Regione assicura la valorizzazione del Sistema museale regionale anche avvalendosi dell'Agenzia PromoTurismoFVG, di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), che cura la creazione e la diffusione dell'immagine coordinata del Sistema stesso, mediante la predisposizione di un logo collettivo, e attua azioni mirate di sviluppo del turismo culturale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la PromoTurismoFVG sostiene la realizzazione di iniziative promozionali dei programmi di attività dei musei e delle reti museali che fanno parte del Sistema, mediante l'impiego delle risorse allo scopo stanziate con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio.

3. Nell'ambito delle risorse a esso assegnate ai sensi della legge regionale n. 10/2008, l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, al fine di migliorare l'offerta dei servizi museali, organizza corsi di formazione specialistica e di aggiornamento professionale rivolti al personale operante nei musei del Sistema museale regionale e ai volontari impegnati a supporto del personale medesimo.

Art. 7.

Reti museali

1. Le reti museali sono strumenti di coordinamento e di cooperazione organizzativa e gestionale fra più musei, finalizzate alla valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, in coerenza con l'assetto delle Unioni territoriali intercomunali costituite ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), nonché alla qualificazione e alla promozione dell'offerta di fruizione ovvero al conseguimento dei requisiti funzionali di base relativi ai criteri di cui all'art. 5, comma 2, lettere b), f), g) e h).

2. Possono fare parte di una rete museale i musei pubblici e privati situati nel territorio di una o più Unioni territoriali intercomunali; per la costituzione di una rete

museale comprendente musei pubblici e privati situati nel territorio di più Unioni territoriali intercomunali è necessaria la previa intesa fra le Unioni territoriali intercomunali interessate.

3. Nel territorio di una singola Unione territoriale intercomunale può essere costituita un'unica rete museale; i musei pubblici e privati situati nel territorio di una Unione territoriale intercomunale nel quale sia presente una rete museale non possono fare parte di altre reti.

4. In deroga al disposto del comma 3, i musei tematici situati nel territorio di una Unione territoriale intercomunale in cui è presente una rete museale possono fare parte di altre reti museali tematiche, comprendenti anche musei tematici situati nei territori di altre Unioni territoriali intercomunali.

5. Ai fini della presente legge, per reti tematiche e musei tematici si intendono le reti museali e i musei destinati alla conservazione e valorizzazione, attuabili anche mediante l'impiego di tecnologie multimediali, di espressioni, reperti e testimonianze di specifici aspetti o momenti particolarmente significativi nell'evoluzione dell'ambiente naturale e del paesaggio, o nel percorso storico-sociale della civiltà.

6. Per ciascuno dei tematismi individuati con deliberazione della Giunta regionale, nell'intero territorio regionale può essere costituita una sola rete museale.

7. La rete museale realizza i servizi tecnici e culturali richiesti dai musei associati, ne coordina l'attività, assicura agli stessi il buon andamento dei servizi, anche con l'intervento del personale direttivo e tecnico necessario, cura i rapporti con i competenti uffici regionali e statali.

8. Ai fini dell'inserimento nel Sistema museale regionale, le reti museali sono costituite fra un numero di musei non inferiore a tre, sulla base dei seguenti criteri generali:

a) costituzione con un atto formale che prevede la distribuzione delle funzioni fra i soggetti partecipanti e gli oneri a carico degli stessi;

b) sussistenza di tutti i requisiti funzionali di base relativi ai criteri di cui all'art. 5, comma 2, e possesso, da parte dei singoli musei che costituiscono la rete o vi aderiscono, dei requisiti funzionali di base relativi ai criteri di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), c) e d).


Art. 8.

Musei e reti museali di rilevanza regionale

1. Nell'ambito dei musei e delle reti museali inseriti nel Sistema museale regionale, la Regione riconosce la qualifica di «Museo a rilevanza regionale» o di «Rete museale a rilevanza regionale» ai musei e alle reti che risultano in possesso dei seguenti requisiti, come specificati dal regolamento attuativo di cui all'art. 11:

a) requisiti funzionali fissati in applicazione dei medesimi criteri di cui all'art. 5, comma 2, ma con indicatori di grado superiore;

b) ulteriori requisiti, di tipo dimensionale e qualitativo, riferiti: all'ampiezza e al valore delle collezioni; all'ampiezza e alle condizioni degli spazi fisici, nonché alla qualità degli allestimenti; alla presenza di strutture dedicate all'erogazione di servizi accessori; al numero



e alla qualificazione professionale degli operatori e alla loro partecipazione ai corsi di cui all'art. 6, comma 3; al livello di impiego della strumentazione tecnologica e alla messa a disposizione del pubblico di connessione internet wi-fi gratuita; alla varietà e periodicità delle iniziative concernenti l'organizzazione di mostre temporanee, la produzione e diffusione di pubblicazioni e di prodotti multimediali e l'incremento delle collezioni con nuove acquisizioni; all'intrattenimento di rapporti e scambi culturali con musei e altre istituzioni italiane ed estere; all'attuazione di forme di collaborazione con Università italiane ed estere; all'ampiezza della catalogazione delle collezioni nel Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale (SIRPAC) gestito dall'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale n. 10/2008.

2. Il riconoscimento della qualifica di «Museo a rilevanza regionale» o di «Rete museale a rilevanza regionale» è disposto con deliberazione della Giunta regionale, su domanda presentata dagli enti gestori dei singoli musei o dalle reti museali, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 da parte del Servizio regionale competente in materia di beni culturali, il quale si avvale della consulenza della Commissione di cui all'art. 9.

3. Il riconoscimento della qualifica di «Museo a rilevanza regionale» di «Rete museale a rilevanza regionale» è condizione essenziale ai fini dell'accesso ai finanziamenti previsti per il settore museale dalla presente legge.

4. La permanenza dei requisiti di cui al comma 1 è accertata nell'ambito dell'istruttoria del procedimento di assegnazione dei contributi previsti dall'art. 10, comma 1, anche sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio regionale della cultura di cui all'art. 7 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

5. Il Servizio regionale competente in materia di beni culturali predispone annualmente l'Elenco aggiornato dei musei e delle reti museali a rilevanza regionale, che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 9.

Commissione tecnico-scientifica per i musei

1. È istituita la Commissione tecnico-scientifica per i musei, quale organo di consulenza dell'Amministrazione regionale per l'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'inserimento nel Sistema museale regionale e ai fini del riconoscimento della qualifica di «Museo a rilevanza regionale» o di «Rete museale a rilevanza regionale», nonché per la classificazione di cui all'art. 10, comma 2.

2. La Commissione tecnico-scientifica per i musei è costituita, presso il Servizio regionale competente in materia di beni culturali, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, ed è composta:

a) dall'Assessore regionale competente in materia di beni culturali, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali, o suo delegato;

c) dal Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale n. 2008, o suo delegato;

d) dal Direttore del Polo museale del Friuli Venezia Giulia, costituito ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171/2014, o suo delegato, previo accordo con il medesimo;

e) da tre esperti individuati dall'Assessore regionale competente in materia di beni culturali tra soggetti che hanno maturato esperienza pluriennale nella direzione di musei pubblici o privati.

3. La Commissione resta in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla nomina della nuova Commissione. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di beni culturali.

4. I componenti della Commissione svolgono il loro incarico a titolo gratuito. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale è riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 10.

Interventi regionali di sostegno

1. L'Amministrazione regionale sostiene i programmi di attività dei musei e delle reti museali di cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale mediante la concessione, ai relativi enti gestori, di contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, destinati a promuovere la realizzazione, da parte delle istituzioni museali stesse, di iniziative progettuali diversificate e innovative finalizzate alla valorizzazione e all'incremento del proprio patrimonio, allo sviluppo della propria attrattività, all'attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale e all'intensificazione della funzione didattico-educativa e di ricerca scientifica, in collaborazione con il mondo della scuola e delle Università.

2. Nella determinazione dell'entità dei contributi di cui al comma 1 si tiene conto anche della seguente classificazione dei musei e delle reti museali, operata sulla base dei requisiti di tipo dimensionale e qualitativo di cui all'art. 8, comma 1, lettera b):


a) grandi;

b) medi;

c) tematici, come definiti dall'art. 7, comma 5.

3. L'Amministrazione regionale può inoltre sostenere i musei e le reti museali di rilevanza regionale finanziando, mediante la concessione ai relativi enti gestori di contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, progetti di investimento per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione di edifici adibiti a museo, per il potenziamento e l'ammodernamento degli allestimenti e della dotazione di apparecchiature tecniche e per l'impiego delle tecnologie digitali.

4. Per le finalità di cui al comma 3 la Giunta regionale, nei limiti delle risorse stanziare con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, provvede all'emanazione di bandi ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e



di diritto di accesso), che specificano le tipologie dei progetti finanziabili e delle spese ammissibili, determinano l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, stabiliscono i termini e le modalità di presentazione della domanda, e individuano i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, nonché i termini dei relativi procedimenti.

5. Per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative, composte dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale n. 10/2008 o suo delegato, e da uno o più degli esperti di cui all'art. 9, comma 2, lettera e), previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi.

Art. 11.

Regolamento di attuazione

1. Sono definiti con regolamento regionale, da adottare sentita la Commissione consiliare competente:

a) i requisiti per l'inserimento nel Sistema museale regionale e per il riconoscimento della qualifica di «Museo a rilevanza regionale» o di «Rete museale a rilevanza regionale», i criteri per la classificazione dei musei riconosciuti a rilevanza regionale, nonché le modalità e i termini dei relativi procedimenti;

b) i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di sostegno previsti dall'art. 10, comma 1, e in particolare: i termini e le modalità di presentazione della domanda, i criteri di valutazione dei programmi e di determinazione dei contributi, le tipologie delle spese ammissibili; l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi; le modalità della loro concessione ed erogazione, nonché i termini dei relativi procedimenti.

2. Con riferimento ai contributi previsti dall'art. 10, comma 1, le spese generali di funzionamento, non esclusivamente collegabili alle iniziative progettuali comprese nei programmi di attività, si considerano ammissibili fino al 20 per cento dell'importo del contributo.

Art. 12.

Ecomusei

1. La Regione promuove lo sviluppo degli Ecomusei sul proprio territorio, disciplina il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale e sostiene l'attività e le iniziative degli Ecomusei riconosciuti in applicazione della legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia).

Capo II

BENI CULTURALI MOBILI E IMMOBILI

Art. 13.

Azioni regionali per la valorizzazione di beni culturali

1. La Regione promuove la conservazione e valorizzazione dei beni di valore storico, artistico e ambientale e del loro contesto, in quanto componente essenziale del suo patrimonio culturale, testimonianza dei momenti significativi della sua storia, risorsa di fondamentale importanza sul piano educativo e fattore di sviluppo dell'offerta turistico-culturale del suo territorio.


2. La Regione concorre finanziariamente, mediante la concessione di contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile, alla realizzazione di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei seguenti beni culturali:

- a) beni del patrimonio archeologico;
- b) beni dell'architettura fortificata;
- c) beni di archeologia industriale;
- d) dimore e giardini storici;
- e) edifici di pregio artistico e architettonico;
- f) beni culturali mobili.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi ai proprietari, pubblici o privati, dei beni ovvero agli enti pubblici territoriali che abbiano gli immobili in concessione o amministrazione.

4. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 2 la Giunta regionale, sulla base degli indirizzi e delle indicazioni di priorità fissati dal Documento di politica culturale regionale, di cui all'art. 5 della legge regionale n. 16/2014, e nei limiti delle risorse stanziare con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, provvede all'emanazione di bandi ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge regionale n. 7/2000, che specificano le tipologie dei beni oggetto degli interventi stessi, determinano l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, definiscono le spese ammissibili, stabiliscono i termini e le modalità di presentazione della domanda e individuano i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti, le modalità della concessione ed erogazione dei contributi, nonché i termini dei relativi procedimenti.

5. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale n. 10/2008 o suo delegato, e da uno o più degli esperti di cui all'art. 6, comma 2, lettera e bis), della legge regionale n. 16/2014, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi.



Art. 14.

Interventi d'investimento sul patrimonio dell'archeologia industriale

1. La Regione, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale n. 10/2008, può stipulare, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 7/2000 e dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), accordi con le amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia per disciplinare la realizzazione in collaborazione di specifici interventi di investimento finalizzati al recupero, alla conservazione, alla valorizzazione o al riuso per finalità culturali o sociali del patrimonio dell'archeologia industriale.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti negli accordi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre assegnazioni finanziarie alle amministrazioni pubbliche di cui al comma medesimo in esecuzione degli accordi con esse stipulati.

Art. 15.

Riconoscimento del ruolo promozionale di enti e associazioni

1. La Regione riconosce il ruolo promozionale e sostiene le attività degli enti pubblici e delle persone giuridiche private aventi come scopo istituzionale la valorizzazione turistico-culturale dei beni del patrimonio archeologico industriale e dell'architettura fortificata, nonché delle dimore e dei giardini storici del Friuli Venezia Giulia.

2. Per la finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annuali fino alla misura del 75 per cento delle spese ammissibili previste dai programmi di attività degli enti di cui al comma 1.

3. Con regolamento regionale sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di determinazione dei contributi, le modalità della loro concessione ed erogazione, le tipologie delle spese ammissibili, nonché i termini del relativo procedimento.

4. Le spese generali di funzionamento, non esclusivamente collegabili alle iniziative progettuali comprese nei programmi di attività di cui al comma 1, si considerano ammissibili fino al 20 per cento dell'importo del contributo.

Art. 16.

Partecipazione della Regione all'Istituto regionale per le Ville Venete

1. La Regione concorre al funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete, istituito dalla legge regionale del Veneto 24 agosto 1979, n. 63, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 24 novembre 1980, n. 64 (Norme di coordinamento tra le Regioni interessate al funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete).

Art. 17.

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale

1. La Regione promuove e valorizza il patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale, svolgendo le azioni previste dalla legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura).

Art. 18.

Interventi a favore dei siti UNESCO del Friuli Venezia Giulia

1. La Regione valorizza i siti culturali e naturali del Friuli Venezia Giulia iscritti nella Lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO mediante la previsione, in legge finanziaria o in legge di assestamento del bilancio, di specifici finanziamenti destinati a promuovere e sostenere la realizzazione delle iniziative comprese nei rispettivi Piani di gestione.

Art. 19.

Condizioni generali di ammissibilità e modalità attuative degli interventi a favore del patrimonio culturale

1. Qualora gli interventi sui beni oggetto di contributo siano soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 42/2004, l'erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione di tale autorizzazione e l'approvazione del rendiconto è subordinata all'acquisizione del parere del competente organo ministeriale in merito ai lavori eseguiti.

2. La concessione del contributo riguardante un bene immobile è subordinata alla stipulazione di una convenzione con il proprietario dell'immobile, avente a oggetto la destinazione e l'uso dell'immobile stesso e l'obbligo di consentirne in tutto o in parte l'accesso al pubblico per la visita.


Art. 20.

Obblighi dei beneficiari

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge regionale n. 7/2000, i beneficiari dei contributi per gli interventi su beni immobili di cui al presente capo, per un importo inferiore a 500.000 euro, hanno l'obbligo di non trasferire la proprietà dei beni stessi e di mantenere la loro destinazione d'uso per la durata di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori come risulta dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

2. In deroga all'art. 32, comma 1, della legge regionale n. 7/2000, per i contributi per interventi su beni immobili per un importo pari o superiore a 500.000 euro, la durata dei vincoli previsti dal comma 1 è pari a dieci anni.

3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la revoca del provvedimento di concessione del contributo e l'obbligo di restituzione delle somme percepite con le modalità di cui al titolo III, capo II, della legge regionale n. 7/2000.



4. In deroga all'art. 32, comma 1, della legge regionale n. 7/2000, in caso di successione a causa di morte nella titolarità del diritto di proprietà di immobili che beneficiano dei contributi di cui al presente capo, nonché in caso di trasferimento a titolo gratuito del diritto di proprietà di tali immobili, non trova applicazione l'art. 49, comma 1, della legge regionale medesima, a condizione che il soggetto che acquisisce il diritto di proprietà continui a mantenere la destinazione del bene immobile sino alla scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2.

Capo III

BIBLIOTECHE E ARCHIVI

Art. 21.

Disposizioni generali

1. Al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio bibliotecario, la Regione valorizza i patrimoni e l'attività delle biblioteche appartenenti a enti pubblici o a soggetti privati aperte al pubblico e promuove lo sviluppo di una rete bibliotecaria regionale aperta alla cooperazione nazionale e internazionale, anche sostenendo l'attività dei poli SBN - Servizio Bibliotecario Nazionale presenti nel territorio regionale.

2. Ferme restando le competenze attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), la Regione esercita le funzioni di tutela di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 42/2004, e successive modifiche, per mezzo dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale n. 10/2008.

3. La Regione valorizza il patrimonio archivistico, cooperando con lo Stato per la sua tutela.

Art. 22.

Rete bibliotecaria regionale

1. La rete bibliotecaria regionale è formata dai sistemi bibliotecari e dalle biblioteche d'interesse regionale.

2. Nell'ambito della rete bibliotecaria regionale si realizza l'integrazione dei sistemi informativi funzionali alla valorizzazione e fruizione del patrimonio librario e documentale.

Art. 23.

Sistema bibliotecario

1. Il sistema bibliotecario è un insieme di biblioteche gestite da enti locali singoli o organizzati secondo le forme previste dall'art. 5 della legge regionale n. 26/2014.

2. Il sistema bibliotecario è caratterizzato dai seguenti elementi:

a) esistenza di una pluralità di biblioteche di piccole e medie dimensioni e di una biblioteca di ente locale, di seguito chiamata biblioteca centro sistema, la quale provvede al coordinamento del sistema stesso;

b) aggregazione delle biblioteche medesime, per le finalità di cui al comma 1, mediante la stipula di una convenzione, definita sulla base della convenzione tipo di cui all'art. 25, comma 1, lettera a).

3. Può essere individuata come biblioteca centro sistema solo la biblioteca di ente locale che:

a) ha un bacino d'utenza di dimensione sovracomunale;

b) eroga servizi con un livello di qualità corrispondente ai valori degli standard obiettivo dinamici fissati ai sensi del regolamento di cui all'art. 39.

4. Previa convenzione con la biblioteca centro sistema possono aderire al sistema bibliotecario anche le biblioteche che rientrino nelle seguenti tipologie:

a) le biblioteche gestite dalle scuole, dalle Università e da altri enti pubblici;

b) le biblioteche appartenenti a privati, ad associazioni professionali, a istituti culturali, educativi e di ricerca, aperte al pubblico;

c) le mediateche e le videoteche aperte al pubblico.

5. Possono fare parte di un sistema bibliotecario le biblioteche pubbliche e private situate nel territorio di una o più Unioni territoriali intercomunali contigue; per la costituzione di un sistema bibliotecario comprendente biblioteche pubbliche e private situate nel territorio di più Unioni territoriali intercomunali è necessaria la previa intesa fra le Unioni territoriali intercomunali interessate.

6. Nel territorio di una singola Unione territoriale intercomunale può essere costituito un unico sistema bibliotecario; le biblioteche pubbliche e private situate nel territorio di una Unione territoriale intercomunale nel quale sia presente un sistema bibliotecario non possono fare parte di altri sistemi.


Art. 24.

Efficienza del sistema bibliotecario

1. Al fine della ottimizzazione delle risorse economiche, le biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario effettuano acquisti in comune, adottano forme di condivisione delle risorse umane e delle attrezzature e realizzano in collaborazione attività di valorizzazione del patrimonio librario e documentale.

2. Le biblioteche pubbliche e private facenti parte di un sistema bibliotecario implementano il catalogo collettivo e trasmettono alla biblioteca centro sistema i dati della propria attività per il rilevamento statistico regionale di cui all'art. 31, comma 1, lettere b) e c).

3. L'ente gestore della biblioteca centro sistema ripartisce tra le biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario i finanziamenti ricevuti dalla Regione ai sensi dell'art. 26.



Art. 25.

Costituzione dei sistemi bibliotecari

1. La Regione favorisce la costituzione dei sistemi bibliotecari e a tal fine, avvalendosi della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'art. 32, provvede a:

a) predisporre la convenzione tipo tra la biblioteca centro sistema e le biblioteche che intendono aderire al sistema bibliotecario, che comprende anche la disciplina fondamentale per il funzionamento del sistema stesso;

b) definire gli standard obiettivo dinamici di cui all'art. 23, comma 3, lettera b);

c) approvare i progetti di costituzione dei sistemi bibliotecari.

2. Ai fini della costituzione di un sistema, l'ente gestore della biblioteca che si propone come biblioteca centro sistema presenta al Servizio regionale competente in materia di beni culturali un progetto condiviso con gli enti gestori delle altre biblioteche interessate, che delinea l'assetto organizzativo previsto ed è corredato di uno schema di convenzione costitutiva del sistema, redatto sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1, lettera a).

3. La Giunta regionale, verificate le finalità perseguite dal progetto, la corrispondenza dello schema di convenzione alla convenzione tipo di cui al comma 1, lettera a), e la coerenza dell'assetto organizzativo con le disposizioni di cui all'art. 23, sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'art. 32, approva il progetto e autorizza la stipula della convenzione.

4. Il sistema è costituito con decorrenza dalla data in cui si completa la sottoscrizione, da parte dei rappresentanti degli enti gestori di tutte le biblioteche interessate, della convenzione conforme al testo autorizzato dalla Giunta regionale.

Art. 26.

Finanziamenti ai sistemi bibliotecari

1. La Regione, tenendo conto della qualità dei servizi erogati sulla base di standard obiettivo dinamici di cui all'art. 23, comma 3, lettera b), che premiano l'efficienza, l'efficacia del servizio e la qualificazione del personale, concede all'ente gestore della biblioteca centro sistema specifici finanziamenti annui da ripartire tra le biblioteche aderenti al sistema per:

a) incrementare il patrimonio documentario e librario, anche antico e di pregio;

b) aggiornare le attrezzature tecnologiche e informatiche;

c) sostenere l'attività di catalogazione;

d) sostenere progetti per il miglioramento e l'innovazione dei servizi resi all'utenza;

e) adeguare gli arredi.

Art. 27.

Finalità della biblioteca pubblica di ente locale

1. La biblioteca pubblica di ente locale rappresenta l'elemento essenziale della rete culturale, educativa e informativa della società e svolge un servizio cultura-

le primario della comunità locale che, nel rispetto delle esigenze degli utenti, favorisce la conoscenza dell'identità territoriale della propria comunità in una prospettiva multiculturale.

2. La biblioteca pubblica di ente locale svolge i propri compiti ed eroga i propri servizi al fine di promuovere la diffusione della lettura, l'autoformazione e il rafforzamento dell'identità culturale delle comunità locali, garantendo l'inclusione sociale e l'integrazione delle categorie svantaggiate e delle persone con disabilità.

Art. 28.

Compiti e servizi della biblioteca pubblica di ente locale

1. La biblioteca pubblica di ente locale conserva e valorizza i beni librari e documentari in spazi adeguatamente allestiti e organizzati per le diverse tipologie di utenti e svolge in particolare i seguenti compiti:

a) raccolta, inventariazione, catalogazione, scarto, messa a disposizione per la pubblica consultazione di libri, informazioni, documenti e materiali comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, organizzati materialmente e concettualmente;

b) creazione di specifiche sezioni, all'interno delle proprie collezioni, per migliorarne la fruizione e la valorizzazione, nonché per favorire l'incremento e la diversificazione dell'utenza;

c) valorizzazione e conservazione del proprio patrimonio documentario e librario e promozione della lettura, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti pubblici e privati;

d) valorizzazione e catalogazione degli archivi storici, delle raccolte librarie di pregio e delle collezioni che si trovano all'interno della biblioteca, in collaborazione con la Soprintendenza archivistica, con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale n. 10/2008, nonché con gli istituti universitari e gli istituti centrali dello Stato.


2. La biblioteca pubblica di ente locale realizza al suo interno anche una sezione dedicata a temi d'interesse locale e una sezione per i ragazzi.

3. Il servizio base di consultazione e prestito è gratuito per l'utente. I servizi aggiuntivi a quello di base, come fotocopie e bibliografie fornite su supporti che rimangono in possesso dell'utente, possono essere a pagamento.

4. La biblioteca pubblica di ente locale garantisce la fruizione di materiali che si trovano in altra biblioteca attraverso il servizio di prestito interbibliotecario di cui all'art. 31, comma 1, lettera f).

5. La biblioteca pubblica di ente locale fornisce l'accesso libero e gratuito a internet con le sole limitazioni disposte dalla normativa vigente e da propri regolamenti e può, altresì, fornire agli utenti, nei limiti derivanti dalle proprie risorse, la consultazione in rete di fonti di informazione che non siano liberamente accessibili.

6. La biblioteca pubblica di ente locale svolge con continuità i propri servizi adottando un congruo orario di apertura al pubblico, nel rispetto delle esigenze dell'utenza e tenendo conto del servizio interno. Qualora la biblioteca pubblica di ente locale faccia parte di un



sistema bibliotecario, i suoi orari di apertura al pubblico sono coordinati con quelli delle altre biblioteche aderenti al sistema stesso.

Art. 29.

Istituzione e gestione della biblioteca pubblica di ente locale

1. L'ente locale istituisce la biblioteca pubblica e provvede alla sua gestione nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. L'ente locale gestore di una biblioteca pubblica svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) stanziando annualmente quote delle proprie risorse per il servizio bibliotecario;
- b) assumendo personale qualificato;
- c) promuovendo l'inserimento della biblioteca in un sistema bibliotecario;
- d) adottando la carta dei servizi e il regolamento della biblioteca.

Art. 30.

Biblioteche d'interesse regionale

1. La Regione riconosce e sostiene le biblioteche d'interesse regionale, che comprendono le seguenti tipologie:

- a) biblioteche di conservazione;
- b) biblioteche specializzate;
- c) biblioteche che svolgono un servizio di particolare interesse regionale.

2. Al riconoscimento dell'interesse regionale provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di beni culturali, sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'art. 32, sulla base di criteri stabiliti con regolamento regionale, che tengono conto dei seguenti elementi:

- a) arco di tempo di apertura al pubblico;
- b) grado di sviluppo dell'attività di catalogazione del patrimonio documentario custodito;
- c) attuazione di programmi di incremento del patrimonio documentario custodito;
- d) numero e rilevanza delle iniziative divulgative, di studio e di ricerca realizzate;
- e) presenza di personale specializzato.

3. La Regione concede alle biblioteche d'interesse regionale finanziamenti annui per gli interventi di cui all'art. 26, non cumulabili con quelli previsti per i sistemi bibliotecari.

4. Nell'ambito dell'attività di sostegno delle biblioteche d'interesse regionale, i finanziamenti di cui al comma 3 possono essere utilizzati, nella misura massima del 50 per cento, anche al fine dell'acquisizione delle risorse umane necessarie per il funzionamento delle biblioteche.

Art. 31.

Indirizzo e coordinamento della rete bibliotecaria regionale

1. Per perseguire le finalità di cui all'art. 21, comma 1, la Regione:

- a) definisce, nell'ambito del Documento di politica culturale regionale di cui all'art. 5 della legge regionale n. 16/2014, sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'art. 32, le linee di indirizzo della politica regionale del settore bibliotecario nel medio termine;
- b) assicura la raccolta e l'elaborazione dei dati tramite le biblioteche centri sistema;
- c) attiva un portale telematico della rete bibliotecaria regionale, attraverso il quale sono consultabili i cataloghi, i dati statistici e le attività più significative delle biblioteche facenti parte della rete regionale;
- d) vigila sull'osservanza del rispetto della normativa vigente sul deposito legale dei documenti e in particolare sull'archivio regionale della produzione editoriale;
- e) promuove l'integrazione dei sistemi informativi all'interno del territorio regionale;
- f) organizza il prestito interbibliotecario, di cui possono usufruire i soggetti che fanno parte della rete bibliotecaria regionale e le istituzioni facenti parte del sistema universitario regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale);
- g) verifica periodicamente la qualità dei servizi offerti e l'attività svolta dalle biblioteche della rete bibliotecaria regionale e dei sistemi bibliotecari e ne rende pubblici i risultati, stabilendo gli standard minimi di funzionamento delle biblioteche stesse.

Art. 32.

Conferenza della rete bibliotecaria regionale

1. È istituita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale, quale organo con funzioni propositive, consultive e di controllo, avente il compito di:

- a) esprimere il parere e formulare le proposte riguardo allo schema delle linee di indirizzo di cui all'art. 31, comma 1, lettera a);
- b) fornire i pareri e formulare le proposte alla Regione in relazione alle determinazioni di cui agli articoli 25 e 30, comma 2;
- c) verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente capo.

2. La Conferenza è costituita, presso il Servizio regionale competente in materia di beni culturali, con deliberazione della Giunta regionale ed è composta:

- a) dall'Assessore regionale competente in materia di beni culturali, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali;
- c) dal Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale n. 10/2008;



d) da cinque responsabili tecnici di sistemi bibliotecari, designati congiuntamente dai sistemi bibliotecari esistenti;

e) da un responsabile tecnico designato dal Sistema bibliotecario di Ateneo dell'Università degli studi di Trieste;

f) da un responsabile tecnico designato dal Sistema bibliotecario di Ateneo dell'Università degli studi di Udine;

g) dal Soprintendente archivistico per il Friuli Venezia Giulia, previo accordo con il medesimo, o un suo delegato;

h) da un rappresentante designato dalla Societât Filologjiche Furlane-Società Filologica Friulana;

i) da un rappresentante designato dalla Narodna in Studijska Knjiznica-Biblioteca nazionale slovena e degli studi di Trieste;

j) da un rappresentante designato dalla Sezione regionale dell'Associazione Italiana Biblioteche;

k) da un rappresentante designato congiuntamente dalle biblioteche ecclesiastiche operanti nel Friuli Venezia Giulia, riconosciute d'interesse regionale ai sensi dell'art. 30;

l) da un rappresentante designato dalla Sezione regionale dell'Associazione Videoteche e Mediateche Italiane;

m) da un rappresentante designato congiuntamente dalle biblioteche private aperte al pubblico, riconosciute d'interesse regionale ai sensi dell'art. 30;

n) da due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali.

3. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di beni culturali, che ne determina le modalità di funzionamento. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono svolte da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di beni culturali.

4. La Conferenza resta in carica per tre anni ed è convocata almeno una volta all'anno. La Conferenza è convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

5. I componenti della Conferenza svolgono il loro incarico a titolo gratuito. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale è riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 33.

Formazione del personale addetto alle biblioteche e dei volontari

1. Nell'ambito delle risorse a esso assegnate ai sensi della legge regionale n. 10/2008, l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, al fine di migliorare l'offerta dei servizi bibliotecari e lo sviluppo della rete bibliotecaria regionale, organizza corsi di formazione specialistica e di aggiornamento professionale rivolti al personale addetto alle biblioteche e ai volontari impegnati a supporto del personale medesimo.

2. La Regione finanzia altresì lo sviluppo della biblioteca dell'Associazione Italiana Biblioteche-Sezione Friuli Venezia Giulia e lo svolgimento dei compiti istituzionali di tale associazione.

Art. 34.

Finanziamenti ai poli SBN-Servizio Bibliotecario Nazionale

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una rete bibliotecaria regionale aperta alla cooperazione nazionale e internazionale, la Regione sostiene i poli SBN-Servizio Bibliotecario Nazionale presenti nel territorio regionale mediante la concessione ai soggetti cui è affidata la loro gestione di un contributo annuo volto a finanziare l'attività svolta dai poli medesimi per l'implementazione e l'accrescimento del patrimonio informativo contenuto nel Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale, nonché per i servizi destinati alle biblioteche aderenti.

Art. 35.

Interventi regionali per la valorizzazione dei beni librari antichi, rari e di pregio

1. L'Amministrazione regionale, al fine di valorizzare le raccolte librerie antiche, rare e di pregio, finanzia attraverso la stipula di accordi di collaborazione con amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 7/2000 e dell'art. 15 della legge n. 241/1990, specifici progetti per la loro catalogazione, digitalizzazione, conservazione e restauro, monitorando i progetti di digitalizzazione del patrimonio documentale, specialmente di quello periodico.

Art. 36.

Interventi per edifici a uso biblioteche

1. La Regione, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale n. 10/2008, può stipulare, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 7/2000 e dell'art. 15 della legge n. 241/1990, accordi con le amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia per disciplinare la realizzazione in collaborazione di specifici interventi di investimento finalizzati alla ristrutturazione, al recupero o al restauro di edifici a uso di biblioteche di ente locale o aperte al pubblico.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti negli accordi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre assegnazioni finanziarie alle amministrazioni pubbliche di cui al comma medesimo in esecuzione degli accordi con esse stipulati.



Art. 37.

Valorizzazione degli archivi storici e degli enti ecclesiastici

1. La Regione provvede alla valorizzazione del patrimonio documentario conservato negli archivi storici sostenendo, mediante la concessione di contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, l'attuazione di:

a) progetti proposti da enti locali e da altri soggetti titolari di archivi storici, per l'ordinamento, l'incremento, il restauro e la migliore conservazione del patrimonio medesimo;

b) progetti di aggregazione delle raccolte di archivio storico dell'ente locale, da realizzarsi ai sensi del comma 2.

2. Le raccolte di archivio storico dell'ente locale, soggette alla tutela della Soprintendenza archivistica, ordinate e inventariate, sono aggregate, sotto il profilo funzionale e dei servizi di supporto, alla biblioteca pubblica di ente locale quando ciò ne agevoli la conservazione e la fruizione.

3. La Regione, inoltre, riconoscendo il valore storico e documentario degli archivi degli enti ecclesiastici operanti nel Friuli Venezia Giulia, sostiene la realizzazione di iniziative progettuali aventi a oggetto attività di ricerca, inventariazione e divulgazione volte ad agevolare la fruizione degli archivi medesimi, anche mediante il deposito degli atti negli archivi delle Diocesi.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 la Giunta regionale, sulla base degli indirizzi e delle indicazioni di priorità fissati dal Documento di politica culturale regionale di cui all'art. 5 della legge regionale n. 16/2014 e nei limiti delle risorse stanziare con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, provvede all'emanazione di bandi ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge regionale n. 7/2000, che specificano le tipologie dei progetti finanziabili, determinano l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi e definiscono le spese ammissibili, stabiliscono i termini e le modalità di presentazione della domanda e individuano i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti, le modalità della concessione ed erogazione dei contributi, nonché i termini dei relativi procedimenti.

Art. 38.

Obblighi dei titolari di archivi

1. Ogni intervento riguardante archivi pubblici, archivi ecclesiastici, archivi privati dichiarati di interesse culturale viene svolto secondo le previsioni della normativa statale.

2. La concessione dei contributi previsti dall'art. 37 è subordinata all'impegno assunto dagli enti beneficiari di consentire l'accesso al materiale conservato negli archivi.

Art. 39.

Regolamento di attuazione

1. Con regolamento regionale, da adottare sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bi-

bliotecari, i requisiti delle biblioteche centro sistema, i criteri per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 26, 30, comma 3, 33, comma 2, e 34.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E DI ATTUAZIONE

Capo I

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO CON LA LEGISLAZIONE REGIONALE VIGENTE IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 40.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 16/2014

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b bis) stabilisce le linee di intervento in materia di beni culturali e di biblioteche;»;

b) alla lettera c), dopo le parole «di intervento», sono aggiunte le seguenti: «, anche in materia di beni culturali».

Art. 41.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 16/2014

1. All'art. 6 della legge regionale n. 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 le parole «di cui alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti:

«dei settori delle attività e dei beni culturali;»;

b) al comma 2, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

«e bis) sei esperti in materia di beni culturali, individuati rispettivamente per i settori del patrimonio archeologico, dell'architettura fortificata, dell'archeologia industriale, delle dimore e giardini storici, degli edifici di pregio artistico e architettonico e dei beni culturali mobili;»;

c) al comma 2, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:

«f bis) il Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Friuli Venezia Giulia, previo accordo con il medesimo, o un suo delegato;

f ter) il Direttore dell'Istituto per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, o un suo delegato;

f quater) il Presidente dell'Azienda speciale Villa Manin, o un suo delegato;

f quinquies) un esperto nel settore museale;

f sexies) un componente della Conferenza regionale della rete bibliotecaria di cui all'art. 32, designato dalla Conferenza stessa;



f septies) uno degli esperti facenti parte del Comitato tecnico-scientifico per gli Ecomusei, di cui all'art. 4 della legge regionale n. 10/2006, designato dal Comitato medesimo;»;

d) al comma 2, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

«i bis) il Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali.»;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I componenti della Commissione indicati al comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed e bis), sono designati dal Consiglio regionale tra personalità di chiara fama nel settore di riferimento; il componente di cui al comma 2, lettera f quinquies), è designato dall'Assessore regionale competente in materia di cultura tra persone che hanno maturato esperienza pluriennale nella direzione di musei pubblici o privati.».

Art. 42.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 16/2014

1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 16/2014 le parole «attinenti la domanda e l'offerta di attività culturali e di spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «attinenti alla domanda e all'offerta di servizi e attività culturali e di spettacolo e alla consistenza dei beni culturali».

Art. 43.

Modifica all'art. 19 della legge regionale n. 16/2014

1. Al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 16/2014 le parole «almeno a livello sovracomunale» sono sostituite dalle seguenti: «almeno a livello di Unione territoriale intercomunale».

Art. 44.

Modifica all'art. 31 della legge regionale n. 16/2014

1. Il comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 16/2014 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, al fine di rendere il territorio regionale più attrattivo e competitivo, realizza condizioni strutturali dirette al rafforzamento degli organismi culturali e delle imprese di spettacolo e al miglioramento della fruizione dei beni culturali, mediante l'incremento di forme di collaborazione tra i medesimi soggetti, con il coinvolgimento degli enti locali di riferimento, anche facenti parte di diverse Unioni territoriali intercomunali, riconoscendo e sostenendo la formazione di distretti culturali.».

Capo II

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Art. 45.

Cumulo di contributi e rendicontazione delle spese

1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.

2. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale n. 7/2000, le spese relative ai contributi di cui alla presente legge sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso, salvo quanto diversamente disposto nei relativi bandi e regolamenti.

3. Con riferimento ai contributi previsti nel settore bibliotecario dall'art. 26, dall'art. 30, comma 3, dall'art. 33, comma 2, e dall'art. 34, sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione del contributo e la data di presentazione della domanda.

Art. 46.

Aiuti di Stato

1. Qualora i finanziamenti di cui alla presente legge configurino aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Amministrazione regionale provvede all'adempimento degli obblighi procedurali in materia, secondo le modalità individuate nei provvedimenti attuativi.

Art. 47.

Modifiche ai regolamenti

1. Per le modifiche ai regolamenti di cui agli articoli 11 e 39 si prescinde dal parere della Commissione consultiva competente, informando la stessa delle modifiche adottate.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Art. 48.

Disposizioni transitorie

1. I procedimenti avviati prima della data di cui all'art. 51 continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.

2. Fino alla costituzione della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'art. 32 rimane in carica la Conferenza regionale dei sistemi bibliotecari prevista dall'art. 6 della legge regionale 1° dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), ricostituita da ultimo con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2014, n. 176.

3. Fino alla pubblicazione del primo Elenco aggiornato dei musei e delle reti museali a rilevanza regionale previsto dall'art. 8, comma 5, l'Amministrazione regionale provvede al finanziamento dei musei multipli, grandi e di interesse regionale individuati con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, nella misura e con le modalità definite dalle leggi medesime.



4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 15, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 10 della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli Venezia Giulia), come modificato dall'art. 6, comma 13, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015).

5. Fino al 31 dicembre 2016 l'Amministrazione regionale provvede al finanziamento dei sistemi bibliotecari e delle biblioteche riconosciute di interesse regionale esistenti alla data di cui all'art. 51, nonché al finanziamento dei soggetti di cui agli articoli 33, comma 2, e 34, nella misura e con le modalità definite con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio.

Art. 49.

Abrogazioni di norme in materia di beni culturali

1. Con effetto dalla data di cui all'art. 51 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia);

b) capo II della legge regionale 1° settembre 1979, n. 57 (Interventi regionali in materia di beni ambientali e culturali);

c) legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale);

d) legge regionale 16 agosto 1982, n. 52 (Ulteriori norme in materia di conservazione e valorizzazione di beni culturali);

e) articoli 47 e 48 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 (Legge finanziaria 1984);

f) legge regionale 24 luglio 1986, n. 30 (Modifiche e integrazioni di leggi regionali operanti nel settore dei beni culturali. Nuovi interventi a favore dell'edilizia bibliotecaria e museale);

g) articoli 30 e 31 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);

h) art. 34, commi da 9 a 12, della legge regionale 1° febbraio 1993, n. 1 (Legge finanziaria 1993);

i) art. 9 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi);

j) art. 13 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);

k) articoli 1 e 3 della legge regionale 30 agosto 1996, n. 37 (Modificazioni ed integrazioni di provvedimenti legislativi in materia di beni ed attività culturali);

l) legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli-Venezia Giulia e modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, recante norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi);

m) art. 5, comma 72, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);

n) legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia);

o) legge regionale 16 agosto 2000, n. 16 (Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze e del patrimonio storico, artistico e culturale di origine italiana nell'Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia e altre iniziative di collaborazione transfrontaliera e transnazionale);

p) art. 6, comma 14, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);

q) art. 6, commi 24 e 25, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);

r) art. 9, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);

s) art. 5, comma 150, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);

t) art. 5, commi 38, 40, 41 e da 44 a 46, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);

u) legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico);

v) art. 6, commi 23, 24 e 25, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);

w) art. 5, comma 15, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007);

x) art. 4, commi 25, 26 e 27, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008);

y) art. 6, comma 20, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008);

z) art. 7, commi da 39 a 43 e commi 46 e 47, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

aa) art. 6, comma 26, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);


bb) art. 6, comma 5, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010);

cc) art. 6, comma 191, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);

dd) articoli da 288 a 298 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

ee) art. 6, comma 113, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014);

ff) art. 5 della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà);



gg) art. 6, commi 1 e 57, e art. 11, commi 7 e 8, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).

Art. 50.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dal disposto di cui all'art. 6, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per l'anno 2016 e di 50.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5055 e del capitolo 6051 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione «Contributi a PromoTurismoFVG per la promozione del Sistema museale regionale».

2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'art. 9, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 1.000 euro, suddivisa in ragione di 500 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9853 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

3. Per le finalità previste dal disposto di cui all'art. 10, comma 1, è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2017 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6054 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione «Contributi per il sostegno dei programmi di attività dei musei e delle reti museali di rilevanza regionale».

4. Per le finalità previste dal disposto di cui all'art. 10, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 520.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2016 e di 500.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6055 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione «Contributi per progetti d'investimento di musei e reti museali».

5. Per le finalità previste dal disposto di cui all'art. 13, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2016 e di 1 milione di euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6057 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione «Contributi per la realizzazione di progetti d'investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali».

6. Per le finalità previste dal disposto di cui all'art. 14, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 6058 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione «Interventi d'investimento sul patrimonio dell'archeologia industriale».

7. Per le finalità previste dal disposto di cui all'art. 15, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno

degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 6082 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione «Contributi agli enti di promozione turistico-culturale per la valorizzazione del patrimonio di architettura industriale e architettura fortificata, nonché delle dimore e dei giardini storici del Friuli Venezia Giulia».

8. Per le finalità previste dal disposto di cui all'art. 16, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 6063 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione «Concorso nelle spese per il funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete».


9. Per le finalità previste dal disposto di cui all'art. 18, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5055 e del capitolo 6064 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione «Interventi a favore dei siti UNESCO del Friuli Venezia Giulia».

10. Per le finalità previste dal disposto di cui all'art. 26, comma 1, relativamente alle spese di natura corrente, è autorizzata la spesa di 497.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6066 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione «Finanziamenti annui di parte corrente ai sistemi bibliotecari».

11. Per le finalità previste dal disposto di cui all'art. 26, comma 1, relativamente alle spese di parte capitale, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6071 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione «Finanziamenti annui ai sistemi bibliotecari per spese di investimento».

12. Per le finalità previste dal disposto di cui all'art. 30, comma 3, relativamente alle spese di natura corrente, è autorizzata la spesa di 117.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6074 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione «Finanziamenti annui di parte corrente alle biblioteche d'interesse regionale».

13. Per le finalità previste dal disposto di cui all'art. 30, comma 3, relativamente alle spese di parte capitale, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6083 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione «Finanziamenti annui alle biblioteche d'interesse regionale per spese di investimento».



14. Per le finalità previste dal disposto di cui all'art. 31, comma 1, lettera *f*), è autorizzata la spesa complessiva di 28.000 euro, suddivisa in ragione di 14.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6075 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione «Spese per il prestito interbibliotecario fra i soggetti della rete bibliotecaria regionale».

15. Per le finalità previste dal disposto di cui all'art. 32, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di 1.000 euro, suddivisa in ragione di 500 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9853 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

16. Per le finalità previste dal disposto di cui all'art. 33, comma 2, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6076 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione «Finanziamento all'Associazione Italiana Biblioteche-Sezione Friuli Venezia Giulia per lo sviluppo della biblioteca e per le attività istituzionali».

17. Per le finalità previste dal disposto di cui all'art. 34 è autorizzata la spesa di 17.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6077 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione «Contributi annui ai poli SBN-Servizio Bibliotecario Nazionale presenti nel territorio regionale per l'attività di implementazione e accrescimento del Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale».

18. Per le finalità previste dal disposto di cui all'art. 35 è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6078 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione «Accordi di collaborazione con amministrazioni pubbliche per la valorizzazione dei beni librari antichi, rari e di pregio».

19. Per le finalità previste dal disposto di cui all'art. 36 è autorizzata la spesa complessiva di 220.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2016 e di 200.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6079 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione «Accordi di collaborazione con amministrazioni pubbliche per ristrutturazione, recupero e restauro di edifici a uso di biblioteche».

20. Per le finalità previste dal disposto di cui all'art. 37, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 110.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno


2016 e di 10.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6080 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione «Contributi per la valorizzazione di archivi storici».

21. Per le finalità previste dal disposto di cui all'art. 37, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 110.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2016 e di 10.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6081 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione «Contributi per la valorizzazione di archivi di enti ecclesiastici».

22. Per le finalità previste dal disposto di cui all'art. 6 della legge regionale n. 16/2014, come modificato dall'art. 41, comma 1, lettera *b*), è autorizzata la spesa complessiva di 1.000 euro, suddivisa in ragione di 500 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9853 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

23. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 1 a 22 per complessivi 4.277.000 euro, suddivisi in ragione di 855.500 euro per l'anno 2016 e di 3.421.500 euro per l'anno 2017, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

UBI	CAPITOLO	2016	2017	TOTALE
5.3.1.5055	5433	11.000	11.000	22.000
5.3.1.5053	5187	20.000	20.000	40.000
5.3.1.5054	5216	0	600.000	600.000
5.3.2.5053	5997	100.000	100.000	200.000
5.3.1.5054	5251	14.000	650.000	664.000
5.3.1.5053	5172	30.000	30.000	60.000
5.3.1.5055	6371	30.000	30.000	60.000
5.4.1.5046	5573	300.000	300.000	600.000
8.3.1.5065	4409	350.000	300.000	650.000
5.2.1.5048	5340	0	300.000	300.000
5.2.1.5048	6251	0	580.000	580.000
5.2.1.5051	6255	0	200.000	200.000
5.5.1.5060	4042	0	300.000	300.000
10.1.1.1161	744	500	500	1.000
		855.500	3.421.500	4.277.000



Art. 51.

Produzione di effetti

1. La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 2016.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 25 settembre 2015

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

16R00011

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 70.

Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 49 del 30 ottobre 2015*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il titolo V della Costituzione;

Visti l'art. 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 (Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale);

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Considerato quanto segue:

1. Dopo l'approvazione della l.r. 22/2015 è stato dato corso alla sua attuazione, con la deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 2015, n. 528, adottata ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge medesima e con l'approvazione, da parte delle amministrazioni interessate, degli accordi ivi previsti al punto 13 per il personale da trasferire alla Regione, formalizzati con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2015, n. 827, come stabilito dall'Osservatorio regionale per l'attuazione della legge 56/2014, istituito con deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 807;

2. Detti accordi, aventi natura organizzativa, hanno riguardato il personale di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 22/2015, mentre i successivi accordi definitivi avrebbero dovuto riguardare tutto il personale in trasferimento, compreso il personale di cui all'art. 7, comma 6, della medesima l.r. 22/2015; negli stessi accordi è stato individuato anche personale relativo a ulteriori funzioni da trasferire, sulla base di esigenze organizzative rilevate nel confronto tra la Regione e le amministrazioni interessate, trasferimento comunque subordinato alla necessaria modifica normativa;

3. Gli accordi riguardano il trasferimento di un elevato numero di unità di personale destinato all'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento, e consentono pertanto un limitato ulteriore spazio per l'individuazione del personale di cui all'art. 7, comma 6, della l.r. 22/2015, al fine del rispetto degli orientamenti assunti dallo Stato, peraltro richiamati nella medesima l.r. 22/2015, sulla capacità assunzionale massima consentita alla Regione in attuazione del processo di riordino;

4. L'emanazione del d.m. semplificazione del 14 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 30 settembre 2015, n. 227, ha determinato la necessità di provvedere, entro il 31 ottobre 2015, all'individuazione di tutto il personale delle funzioni oggetto di trasferimento e ad effettuare gli adempimenti posti a carico della Regione, rendendo necessario il tempestivo recepimento del contenuto degli accordi già formalizzati, peraltro in linea con quanto previsto dalla l.r. 22/2015, e la modifica delle previsioni della stessa l.r. 22/2015 sulle modalità di individuazione del personale di supporto di cui all'art. 7, comma 6, della legge medesima; in questo contesto, è necessario fissare al 1° gennaio 2016 la data dalla quale far decorrere il trasferimento delle funzioni e del personale;

5. Si rende pertanto necessario anzitutto modificare, ampliandole nel senso indicato dagli accordi, le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione, includendovi sia ulteriori funzioni in materia ambientale, comprese quelle relative ai parchi e alle aree protette, sia talune funzioni attinenti al coordinamento antincendio boschivo, e modi-



ficare altresì il procedimento di trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura dalle unioni di comuni alla Regione;

6. Si rende inoltre necessario modificare le disposizioni della l.r. 22/2015 relative alle funzioni oggetto di trasferimento ai comuni capoluoghi di provincia o associati negli ambiti di dimensione territoriale adeguata, poiché le vigenti disposizioni non consentono l'individuazione del personale entro il 31 ottobre 2015, essendo ancora in corso e tutt'ora non concluso il processo di definizione degli accordi tra province e comuni; la modifica a tal fine prevista riguarda il trasferimento di tutte le funzioni in materia di turismo ai comuni capoluoghi di provincia, perché le esercitino su tutto il territorio provinciale, e il trasferimento delle funzioni di forestazione a un'unione di comuni per provincia, perché le eserciti sul territorio già di competenza provinciale; resta ferma la previgente disciplina nel caso in cui gli enti procedano, entro la data di entrata in vigore della presente legge, ad approvare gli accordi e a stipulare gli atti associativi;

7. È opportuno modificare la l.r. 22/2015 anche per le parti relative all'organizzazione del personale, per garantire il buon funzionamento degli uffici territoriali della Regione e individuare con precisione gli emolumenti spettanti al personale trasferito fino al rinnovo del contratto decentrato di lavoro, disciplinando la costituzione dei fondi per il salario accessorio e i conseguenti adempimenti degli enti cedenti;

8. È opportuno precisare le norme sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, al fine di consentire la più agevole conclusione degli accordi a ciò finalizzati;

9. È necessario, nel momento in cui si approvano gli elenchi del personale in trasferimento alla Regione previsti dagli accordi, indicare puntualmente i criteri utilizzati, in applicazione della l.r. 22/2015, anche al fine della loro successiva applicazione, per consentire eventuali integrazioni nei limiti indicati dalla legge, o per consentire, con disposizione di identico contenuto, l'individuazione in tempi celeri del personale destinato ai comuni capoluoghi e alle unioni, ovvero per consentire alcune integrazioni di personale cessato e per il loro utilizzo in via sussidiaria nei trasferimenti di personale dalle unioni alla Regione; altre disposizioni sono preordinate alla modifica del personale in trasferimento, a seguito di cessazioni previste entro il 31 dicembre 2015 o di sopravvenute cause ostative al trasferimento che, pur manifestatesi nel 2015, producono i loro effetti nel 2016;

10. Come già stabilito dalla l.r. 22/2015 e in coerenza con questa, la presente legge dispone sulle risorse da impiegare per la spesa del personale da trasferire alla Regione;

11. Attesa l'urgenza di provvedere a tutti gli adempimenti successivi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge.

Capo I

DISPOSIZIONI SUL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI PROVINCIALI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2015, N. 22 (RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI E ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 "DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI". MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).

Art. 1.

Oggetto e finalità. Modifiche all'art. 1 della l.r. 22/2015

1. Al comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) le parole: «entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015».

Art. 2.

Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione. Modifiche all'art. 2 della l.r. 22/2015

1. Il numero 1) della lettera *d*) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:


«1) le funzioni in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati già esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010) dalla medesima legge attribuite alla competenza della Regione e per il cui effettivo trasferimento si rinviava alla presente legge; nonché le ulteriori funzioni esercitate dalle province ai sensi della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e le funzioni concernenti l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica, dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549);».

2. Dopo il numero 6) della lettera *d*) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

«6-bis) le funzioni in materia di parchi ed aree protette;».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

«2-bis. Le funzioni di formazione professionale di cui al comma 1, lettera *c*), si intendono comprensive delle competenze amministrative in materia di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di apprendistato. Per funzioni di formazione e qualificazione professionale degli operatori turistici si intendono esclusivamente le competenze amministrative relative alla programmazione, organizzazione e gestione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio delle professioni turistiche previste dalla legge regionale.».



Art. 3.

*Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni.
Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 22/2015*

1. L'art. 4 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni e alle unioni di comuni*) — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 5, sono oggetto di trasferimento ai comuni e alle unioni di comuni le seguenti funzioni, esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate nell'allegato B:

a) le funzioni in materia di turismo, compresa la raccolta dei dati statistici ed esclusa la formazione professionale degli operatori turistici;

b) la tenuta degli albi regionali del terzo settore;

c) le funzioni in materia di forestazione.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono trasferite ai comuni capoluoghi di provincia, che le esercitano su tutto il territorio provinciale.

3. Le funzioni di forestazione sono trasferite alle unioni di comuni, che le esercitano su tutto il territorio nel quale le svolgeva la provincia. Le funzioni sono trasferite nelle more del complessivo riordino degli interventi pubblici forestali e delle modalità di gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione.

4. Il trasferimento delle funzioni e del relativo personale avviene verso gli enti e nei termini e con le modalità di cui all'art. 13.

5. Il personale delle province del comparto regioni e enti locali che risultava, sulla base degli atti organizzativi o del Piano dettagliato degli obiettivi (PDO), manifestamente in possesso, alla data di entrata in vigore della legge 56/2014, del requisito della esclusività o della prevalenza nelle strutture specificamente preposte allo svolgimento delle funzioni in materia di sport, può essere assegnato allo svolgimento delle funzioni fondamentali, comprese le attività a supporto di queste e la gestione degli impianti o del patrimonio dell'ente, o essere destinato alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro, in sostituzione del personale cessato o che cesserà dal servizio in detta funzione entro il 31 dicembre 2016, ovvero trasferito, previo assenso dell'interessato, al comune della provincia che ne faccia espressa richiesta entro il 31 ottobre 2015 assumendone il relativo costo nell'ambito della propria capacità assunzionale. La provincia comunica alla Regione, entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, l'elenco del personale suddetto, con gli atti organizzativi o il PDO che giustificano detta identificazione e l'eventuale assegnazione alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro. In tale ultimo caso, la Giunta regionale verifica la sussistenza dei requisiti e, con propria deliberazione, identifica in via definitiva il personale interessato.

6. Salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 1, il comune capoluogo esercita le funzioni di cui al comma 1, lettera a), ad eccezione della raccolta dei dati statistici, in conformità agli indirizzi espressi dalla conferenza degli ambiti di dimensione territoriale adeguata previsti dalla l.r. 68/2011. A tal fine, la conferenza dei comuni dell'ambito, composta e operante ai sensi dell'art. 18, comma 2-

bis, lettera b), n. 2), della l.r. 68/2011, è integrata, ove non ne faccia parte, dal sindaco del comune capoluogo o dall'assessore da lui delegato, che partecipa senza diritto di voto. La conferenza individua i servizi già presenti sul territorio di cui occorre garantire la continuità, e le attività che sono svolte congiuntamente dall'ufficio del comune capoluogo e dagli uffici dei comuni dell'ambito per il più efficace svolgimento della funzione nel territorio medesimo. Il comune capoluogo e i comuni dell'ambito adottano le disposizioni conseguenti per l'attuazione delle deliberazioni della conferenza. Il sindaco del comune capoluogo o l'assessore da lui delegato riferiscono annualmente alla conferenza dei comuni dell'ambito in merito all'attività svolta nell'esercizio della funzione.

7. Entro il 1° marzo 2016, l'unione competente per le funzioni di cui al comma 1, lettera c), costituisce una conferenza dei comuni del territorio provinciale per i quali non sia operanti la convenzione di cui all'art. 14, comma 2, al fine di consultare periodicamente i comuni interessati sulle attività in corso ed assumere le conseguenti determinazioni comuni nell'ambito delle indicazioni di una cabina di regia istituita con deliberazione della Giunta regionale per la gestione del patrimonio agricolo forestale di competenza della Regione ».

Art. 4.

Disposizioni generali. Modifiche all'art. 6 della l.r. 22/2015

1. I commi 3 e 4 dell'art. 6 della l.r. 22/2015 sono abrogati.

Art. 5.


*Accordi per il trasferimento del personale.
Modifiche all'art. 7 della l.r. 22/2015*

1. Al comma 1 dell'art. 7 della l.r. 22/2015 le parole: «alla stipulazione di accordi» sono sostituite dalle seguenti: «mediante accordi organizzativi, relativi alle funzioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2,».

2. Al comma 1 dell'art. 7 della l.r. 22/2015 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli accordi sono formalizzati con deliberazione della Giunta regionale.».

3. Al comma 3 dell'art. 7 della l.r. 22/2015 dopo le parole: «funzione oggetto di trasferimento» sono inserite le seguenti: «; la riorganizzazione può prevedere che, nell'ambito di ciascun ufficio territoriale e per le funzioni trasferite, il personale sia assegnato, previa informazione alle rappresentanze sindacali dei lavoratori, a funzioni diverse da quelle specifiche per le quali il trasferimento è stato disposto, al fine di valorizzare e ottimizzare le risorse professionali e garantire il buon funzionamento degli uffici e l'efficace svolgimento delle funzioni trasferite; gli incarichi dirigenziali sono ridefiniti in relazione al piano di riorganizzazione, avuto riguardo all'esercizio, anche a livello regionale, del complesso delle funzioni trasferite.».

4. Al comma 3 dell'art. 7 della l.r. 22/2015 le parole: «di accordi» sono sostituite dalle seguenti: «degli accordi».



5. Il comma 6 dell'art. 7 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente: «6. Oltre al personale che esercita la funzione trasferita, come individuato dagli accordi di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale è individuato nominativamente il personale svolgente compiti di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico o amministrativo, da trasferire alla Regione. Detto personale è soggetto a trasferimento nei limiti delle risorse che risultano complessivamente disponibili ai sensi delle norme di cui all'art. 9, comma 3, detratta una quota di 500.000,00 euro che è destinata a finanziare convenzioni per incentivare lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 1, comma 6, ultimo periodo.».

6. Il primo periodo del comma 7 dell'art. 7 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente: «Le province e la città metropolitana, sulla base del modello di rilevazione trasmesso dalla Regione, quantificano il costo annuo lordo teorico a tempo pieno di ciascuna unità di personale soggetta a trasferimento, come risultante al 31 dicembre 2014; per il personale delle categorie del comparto che alla suddetta data risultava incaricato, ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), di funzioni dirigenziali, il costo è calcolato considerando la posizione che risulta al momento del trasferimento, riportata in via teorica al 31 dicembre 2014.».

Art. 6.

Trasferimento del personale e organizzazione degli uffici regionali. Modifiche all'art. 8 della l.r. 22/2015

1. Il comma 2 dell'art. 8 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:

«2. Il personale a tempo indeterminato trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 6, confluisce in una apposita dotazione organica provvisoria fino all'applicazione del contratto decentrato di cui all'art. 1, comma 96, lettera a), della legge 56/2014.».

2. Dopo il comma 6 dell'art. 8 della l.r. 22/2015 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. In deroga a quanto previsto al comma 6, gli oneri di gestione delle sedi delle province e della città metropolitana destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, possono essere assunti a carico della Regione a decorrere dalla data di trasferimento del personale, secondo quanto previsto al comma 6-ter. Alla gestione di tali sedi continuano a provvedere gli enti di provenienza, che assicurano l'espletamento di tutti i servizi relativi ed a tale fine dispongono, ove necessario, la proroga dei contratti in essere sino all'individuazione dei nuovi contraenti da parte della Regione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2016.

6-ter. La Giunta regionale, previa intesa con gli enti di provenienza, individua con deliberazione, le sedi di cui all'art. 2, i servizi di cui al comma 6-bis e definisce le modalità di rimborso dei relativi oneri.».

3. Al comma 7 dell'art. 8 della l.r. 22/2015, dopo le parole: «l'eventuale assegnazione di personale sono inserite le seguenti: «delle categorie del comparto».

4. Al comma 10 dell'art. 8 della l.r. 22/2015 le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centotanta giorni».

Art. 7.

Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale e effetti finanziari. Modifiche all'art. 9 della l.r. 22/2015

1. Il comma 1 dell'art. 9 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:

«1. Il trasferimento del personale e delle funzioni decorre dal 1° gennaio 2016. A far data dal 1° gennaio 2016 il personale a tempo indeterminato è trasferito nei ruoli organici della Regione Toscana e confluisce nella dotazione organica provvisoria di cui all'art. 8, comma 2.».

2. Al comma 2 dell'art. 9 della l.r. 22/2015 i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi.


3. Dopo il comma 2-bis dell'art. 9 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente: «2-ter. A decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni alla Regione Toscana, le entrate extratributarie connesse all'esercizio delle funzioni medesime sono introitate senza vincolo di destinazione.».

4. Al comma 3 dell'art. 9 della l.r. 22/2015 le parole: «Entro quindici giorni dalla stipulazione degli accordi di cui all'art. 7 e dalla ricognizione delle opere di cui all'art. 10, commi 7 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «Dopo la formalizzazione degli accordi di cui all'art. 7»; la parola: «trasferito» è sostituita dalle seguenti: «da trasferire, compreso il personale di cui all'art. 7, comma 6»; la parola: « integralmente» è soppressa.

5. Il comma 5 dell'art. 9 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente: «5. Ai sensi dell'art. 1, comma 96, lettera a), della legge 56/2014, i compensi di produttività, la retribuzione di posizione e di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti precedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dall'eventuale maggiore consistenza del fondo. Fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo e nei limiti della disponibilità dei fondi specifici di cui al comma 7:

a) i compensi di cui all'art. 17, comma 2, lettera a), del CCNL 1° aprile 1999 e quelli di cui all'art. 29 del CCNL 23 dicembre 1999 sono determinati sulla base della misura comunicata dalle amministrazioni di provenienza tenendo conto delle risultanze del sistema di valutazione e dei criteri definiti dalla Regione per i propri dipendenti, salvo diversa intesa con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, e limitatamente ai compensi dell'art. 29 sopracitato, non oltre all'importo riconosciuto agli altri dirigenti regionali;

b) i compensi di cui all'art. 10 del CCNL 31 marzo 1999 e di cui all'art. 10 del CCNL 22 gennaio 2004 riconosciuti, alla data del 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni di provenienza ai titolari di incarico di posizione organizzativa, continuano ad essere corrisposti dalla



Regione al personale incaricato negli importi comunicati dalle stesse amministrazioni di provenienza e sulla base, per la retribuzione di risultato, delle risultanze del sistema di valutazione adottato dalla Regione, salvo diversa intesa con le rappresentanze sindacali dei lavoratori;

c) le indennità di cui all'art. 17, comma 2, lettere e), f) e i), del CCNL 1° aprile 1999 riconosciute, alla data del 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni di provenienza al personale trasferito continuano ad essere corrisposte dalla Regione al personale, negli importi comunicati dalle stesse amministrazioni di provenienza;

d) le indennità di cui all'art. 17, comma 2, lettera d), del CCNL 1° aprile 1999 e di cui all'art. 37, comma 1, lettera b), del CCNL 6 luglio 1995 sono corrisposte al personale trasferito al ricorrere dei presupposti contrattuali.»

6. Dopo il comma 5 dell'art. 9 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente: «5-bis. Il personale trasferito, titolare di incarico di posizione organizzativa alla data del 31 dicembre 2015, mantiene la titolarità dello stesso; la declaratoria della posizione organizzativa può essere modificata nell'ambito delle funzioni oggetto di trasferimento, previa informazione alle rappresentanze sindacali dei lavoratori.»

7. Dopo il comma 5-bis dell'art. 9 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente: «5-ter. In via transitoria, al fine di far fronte alle esigenze organizzative derivanti dal trasferimento delle funzioni, al personale trasferito, appartenente al contingente della stessa amministrazione di provenienza, possono essere attribuite, sulla base del piano di riorganizzazione di cui all'art. 7, comma 3, posizioni organizzative per l'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento, nei limiti delle risorse disponibili nello specifico fondo di cui al comma 7.»

8. Dopo il comma 5-ter dell'art. 9 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente: «5-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2016, cessano di avere effetto i comandi presso altre amministrazioni, eventualmente in essere per il personale trasferito.»

9. Al comma 6 dell'art. 9 della l.r. 22/2015 la parola: «erogate» è sostituita dalla seguente: «destinate», e le parole: «incrementa le risorse» sono sostituite dalle seguenti: «incrementa stabilmente le risorse».

10. Il comma 8 dell'art. 9 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente: «8. Le amministrazioni cedenti riducono le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto e della dirigenza, di rispettiva competenza, presenti nei relativi fondi, per un importo complessivo corrispondente a quanto dalle stesse erogato o erogabile, con riferimento alle risorse stabili anno 2015, al momento del trasferimento del personale.»

11. Al comma 9 dell'art. 9 della l.r. 22/2015 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le somme corrisposte al momento del trasferimento da ciascuna delle province interessate devono essere conteggiate dalle stesse ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 557, della legge 296/2006.»

12. Dopo il comma 9 dell'art. 9 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente: «9-bis. I compensi professionali di cui all'art. 9, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014,

n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, spettano agli avvocati trasferiti ai sensi dell'art. 7, comma 6, della presente legge in misura corrispondente a quanto percepito dai singoli avvocati della Regione allo stesso titolo, e la relativa spesa non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione del limite dello stanziamento di cui al medesimo art. 9, comma 6 del d.l. 90/2014. Le somme corrisposte ai sensi del presente comma, al momento del trasferimento, da ciascun ente interessato, devono essere conteggiate dall'ente medesimo ai fini del rispetto della l. 296/2006 e dell'art. 9, comma 6, del d.l. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014.»

Art. 8.


Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Modifiche all'art. 10 della l.r. 22/2015

1. Al comma 1 dell'art. 10 della l.r. 22/2015 le parole: «accordi, stipulati» sono sostituite dalle seguenti: «accordi organizzativi, formalizzati».

2. Al comma 6 dell'art. 10 della l.r. 22/2015 le parole: «secondo le modalità stabilite negli accordi di cui all'art. 7» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità stabilite in accordi organizzativi, formalizzati con deliberazione della Giunta regionale».

3. Al comma 9 dell'art. 10 della l.r. 22/2015 le parole: «Nelle more dell'approvazione della legge di cui all'art. 9, comma 3,» sono soppresse.

4. Il comma 13 dell'art. 10 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente: «13. Gli accordi di cui al comma 1 sono formalizzati, con deliberazione della Giunta regionale, entro un anno dalla data di trasferimento della funzione e del personale di cui all'art. 9, comma 1. Sono considerati per il trasferimento, ai sensi dell'art. 2 del d.p.c.m. 26 settembre 2014, i beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, risultano correlati o destinati all'esercizio della funzione, come desumibili anche dall'inventario o dal piano economico gestionali. L'accordo può prendere in considerazione beni diversi, che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni avviene a titolo gratuito. L'accordo può prevedere, in alternativa al trasferimento della proprietà o degli altri diritti reali, l'uso a titolo gratuito dell'intero bene o della parte del bene connessa all'esercizio della funzione, per tutta la durata di detto esercizio; tale vincolo, in caso di bene immobile, deve essere trascritto dall'ente che mantiene la proprietà del bene alla Conservatoria dei registri immobiliari. Per l'individuazione del valore dei beni da iscrivere nel patrimonio dell'ente subentrante, si osservano i criteri di cui all'art. 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014. Il trasferimento dei beni comporta anche il subentro nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, incluse le rate di mutuo in scadenza dalla data del trasferimento. La legge di cui al comma 16, che recepisce l'accordo relativo al trasferimento dei beni immobili indica l'atto che costituisce titolo per le trascrizioni.»



5. Al comma 14 dell'art. 10 della l.r. 22/2015, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il subentro della Regione di cui al presente comma avviene a titolo gratuito.».

6. Al comma 16 dell'art. 10 della l.r. 22/2015 la parola: «stipulazione» è sostituita dalla seguente: «formalizzazione», e le parole: «decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima» sono sostituite dalle seguenti: «decorre dalla data prevista dalla legge di recepimento».

Art. 9.

Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti. Modifiche all'art. 11 della l.r. 22/2015

1. Dopo il comma 4 dell'art. 11 della l.r. 22/2015 è aggiunto il seguente: «4-bis. Fino alla data di trasferimento delle funzioni e del personale, la Giunta regionale può adottare direttive o emanare istruzioni per lo svolgimento delle funzioni medesime nel periodo transitorio, anche a fini di coordinamento, in particolare nelle materie per le quali occorre provvedere in attuazione di atti della programmazione dell'Unione europea, dello Stato o della Regione, cui le amministrazioni interessate sono tenute ad attenersi.».

Art. 10.

Trasferimento di funzioni delle unioni di comuni. Modifiche all'art. 12 della l.r. 22/2015

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 12 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente: «In caso di mantenimento di sede lavorativa presso l'unione di comuni, il personale trasferito, salvo diverso accordo tra la Regione e l'unione di comuni, utilizza a titolo gratuito le risorse strumentali e i beni mobili e immobili già in uso. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, ad eccezione dei commi 3 e 6, e di cui all'art. 9, ad eccezione dei commi 2 e 3.».

2. Il comma 3 dell'art. 12 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente: «3. La giunta dell'unione provvede, entro il termine stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale:

a) a individuare il personale di cui all'art. 95, comma 1, lettera a), della l.r. 68/2011, in servizio al 31 dicembre 2014, non considerando il personale già cessato alla data dell'individuazione, nonché il personale di cui è prevista la cessazione, entro il 31 dicembre 2016, per effetto di processi di riorganizzazione dell'unione derivanti dall'applicazione delle disposizioni del capo I del d.l. 101/2013 convertito dalla legge 125/2013;

b) a formulare una conseguente proposta di trasferimento del personale per l'esercizio della funzione trasferita, motivando gli eventuali scostamenti numerici o nominativi, rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014, sulla base degli atti organizzativi adottati prima della trasmissione della tabella di cui all'art. 40 della l.r. 68/2011;

c) a individuare gli altri contratti di lavoro, stipulati alla data del 31 dicembre 2014 e in corso, relativi all'esercizio della funzione in via esclusiva;

d) a individuare i beni destinati in via esclusiva all'esercizio della funzione, per la successione della Regione, a titolo gratuito, nei diritti di proprietà e negli altri diritti reali;

e) a individuare i rapporti attivi e passivi, i procedimenti e i contenziosi in corso, relativi all'esercizio della funzione.».

3. Il comma 4 dell'art. 12 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente: «4. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati, anche su proposta della giunta dell'unione, i beni, nonché i rapporti attivi e passivi, e i procedimenti in corso, per i quali la Regione prevede il subentro in deroga a quanto previsto dall'art. 10, stabilendo la decorrenza di detto subentro. Per gli altri rapporti e procedimenti, la Giunta regionale stabilisce le modalità per l'esercizio in via transitoria. Restano comunque di competenza dell'unione di comuni le controversie originate da fatti antecedenti alla data del 1° gennaio 2016.».

4. Dopo il comma 4 dell'art. 12 della l.r. 22/2015 è aggiunto il seguente: «4-bis. Se sulle proposte dell'unione è raggiunta l'intesa, questa è formalizzata con deliberazione della Giunta regionale, che provvede sul subentro della funzione ai sensi dell'art. 95, comma 4, della l.r. 68/2011. Se la Giunta regionale non ritiene adeguate le proposte, fissa un termine non superiore a dieci giorni entro i quali la giunta dell'unione deve esprimersi. In caso di ulteriore valutazione di inadeguatezza, la Giunta regionale delibera sul subentro della funzione sulla base degli elementi in suo possesso. In tal caso, la percentuale di cui all'art. 95, comma 8, della l.r. 68/2011 si applica anche per ogni unità di personale che resta all'unione di comuni, rispetto al personale a tempo indeterminato che risultava assegnato in via prevalente o esclusiva alla data del 31 dicembre 2014.».

5. Dopo il comma 4-bis dell'art. 12 della l.r. 22/2015 è aggiunto il seguente: «4-ter. Per effetto del trasferimento, le risorse di cui all'art. 94 della l.r. 68/2011 sono ridotte delle somme relative al costo del personale trasferito, come individuato ai sensi dell'art. 8, comma 7, nonché al mancato trasferimento del personale, di cui al comma 4-bis, ultimo periodo.».

Art. 11.


Disposizioni per il trasferimento delle funzioni ai comuni. Sostituzione della rubrica del capo III della l.r. 22/2015

1. La rubrica del capo III della l.r. 22/2015 è sostituita dalla seguente: «Capo III - Disposizioni per il trasferimento delle funzioni ai comuni e alle unioni di comuni».

Art. 12.

Disposizioni generali. Sostituzione dell'art. 13 della l.r. 22/2015

1. L'art. 13 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente: «Art. 13 (*Disposizioni generali*). - 1. Il presente capo disciplina il trasferimento delle funzioni ai comuni e alle unioni di comuni.



2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio provinciale, previo parere dell'assemblea dei sindaci, stabilisce, con propria deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, le attività che devono essere compiute dalla provincia e dai comuni o dalle unioni di comuni per il trasferimento dei beni e dei rapporti e i tempi entro i quali dette attività devono essere concluse.

3. Al trasferimento si provvede mediante accordi organizzativi tra provincia, comuni e unioni di comuni interessati. Gli accordi sono stipulati con le modalità stabilite nella deliberazione di cui al comma 2, e sono recepiti con decreto del presidente della provincia. I decreti sono trasmessi al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.c.m. 26 settembre 2014. I decreti sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e costituiscono, quanto agli immobili oggetto di trasferimento, titolo per le trascrizioni.

4. La provincia trasmette alla Regione, nel termine stabilito dalla Regione medesima in coerenza con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 (Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale), di seguito indicato come "decreto ministeriale 14 settembre 2015", gli elenchi del personale del comparto regioni e enti locali che risultava, sulla base degli atti organizzativi o del PDO, manifestamente in possesso, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, del requisito dell'esclusività o della prevalenza dello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 4 nelle strutture specificamente preposte a detto svolgimento, da trasferire ai comuni e alle unioni di comuni, nonché gli elenchi del personale con altri rapporti di lavoro aventi i medesimi requisiti. Le province trasmettono altresì i dati di cui all'art. 7, comma 7, relativi al costo del personale. Negli elenchi del personale da trasferire non è considerato, oltre al personale già cessato a qualsiasi titolo, il personale di cui è prevista la cessazione entro il 31 dicembre 2016 per effetto di processi di riorganizzazione derivanti dall'applicazione delle disposizioni del capo I del d.l. n. 101/2013 convertito dalla legge 125/2013.

5. La Giunta regionale, effettuate le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 4, provvede con propria deliberazione a individuare in via definitiva il personale da trasferire a decorrere dal 1° gennaio 2016, con l'indicazione del relativo costo:

a) ai singoli comuni capoluoghi;

b) alle singole unioni di comuni. Per ogni provincia è individuata una unione di comuni, come specificata dall'allegato D-bis.

6. Il personale individuato ai sensi del comma 5 è destinato in via esclusiva al trasferimento agli enti di cui al medesimo comma. Le province comunicano agli enti interessati e alla Regione, entro il 1° dicembre 2015, i nominativi del personale individuato per il quale non può provvedersi al trasferimento, a causa di cessazioni già avvenute o previste fino al 31 dicembre 2015, o di modificazioni delle posizioni degli interessati ostative al

trasferimento, anche derivanti dai processi di mobilità di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2015. Al personale trasferito si applica l'art. 10 del medesimo decreto ministeriale 14 settembre 2015.

7. Al fine di sostenere il processo di trasferimento delle funzioni e del personale si provvede annualmente:

a) all'attribuzione alle unioni di comuni di cui all'allegato D bis di premialità commisurate al costo del personale trasferito, ed effettivamente in servizio, riferito al momento del trasferimento. Dette premialità sono attribuite nell'ambito delle risorse di cui all'art. 90, comma 9, della l.r. 68/2011, non considerando i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo medesimo;

b) all'attribuzione all'unione di comuni individuata dall'allegato D-bis delle risorse già spettanti alla Provincia di Pistoia, ai sensi dell'art. 94 della l.r. 68/2011, commisurate al costo del personale trasferito, ed effettivamente in servizio, riferito al momento del trasferimento;

c) all'attribuzione all'unione di comuni individuata dall'allegato D-bis delle risorse già spettanti alla Provincia di Livorno, ai sensi dell'art. 94 della l.r. 68/2011, commisurate al costo del personale trasferito, ed effettivamente in servizio, riferito al momento del trasferimento;

d) all'attribuzione ai comuni capoluoghi delle risorse per l'esercizio delle funzioni a essi trasferite, nell'ambito di quelle previste nel bilancio regionale e già attribuite alle province per l'esercizio delle funzioni medesime;

e) se le risorse non sono sufficienti a garantire i contributi di cui alle lettere a), b) e c), questi sono ridotti proporzionalmente

8. Le funzioni di cui all'art. 3, lettera f), della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) sono esercitate dai comuni sulla base degli indirizzi e secondo le modalità di coordinamento definite dalla normativa regionale di settore, come modificata ai sensi dell'art. 1, comma 4.

9. Il personale trasferito, salvo diverso accordo tra la provincia e l'ente destinatario della funzione previa consultazione con le organizzazioni sindacali, continua a operare presso il luogo di lavoro della provincia da cui è stato trasferito, utilizzando a titolo gratuito le risorse strumentali e i beni mobili e immobili già in uso. Mediante l'accordo di cui al comma 2 sono trasferiti i beni e le risorse strumentali. Sono considerati per il trasferimento, ai sensi dell'art. 2 del d.p.c.m. 26 settembre 2014, i beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della legge 56/2014, risultano correlati o destinati all'esercizio della funzione, come desumibili anche dall'inventario o dal piano economico gestionali. L'accordo può prendere in considerazione beni diversi, che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni avviene a titolo gratuito. L'accordo può prevedere, in alternativa al trasferimento della proprietà o degli altri diritti reali, l'uso a titolo gratuito dell'intero bene o della parte del bene connessa all'esercizio della funzione, per tutta la durata di detto esercizio; tale vincolo, in caso di bene immobile, deve essere trascritto dall'ente che mantiene la proprietà del bene alla Conservatoria dei registri



immobiliari. Per l'individuazione del valore dei beni da iscrivere nel patrimonio dell'ente subentrante, si osservano i criteri di cui all'art. 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014.

10. L'ente destinatario della funzione subentra in tutti i procedimenti amministrativi in corso attinenti alla funzione trasferita, salvo quelli a istanza di parte, che sono conclusi dalla provincia avvalendosi a titolo gratuito del personale trasferito; ove necessario, si procede a intese o accordi organizzativi tra gli enti interessati.

L'unione di comuni può avvalersi, mediante convenzione, degli operai forestali, eventualmente non trasferiti per effetto del comma 4, ultimo periodo, fino alla cessazione.

11. Fermo restando il trasferimento del personale ai sensi del presente articolo, i comuni capoluoghi di provincia e le unioni di comuni possono, mediante convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 20 della l.r. 68/2011, affidare alla provincia l'esercizio della funzione.

12. Per la successione nei rapporti in corso si applicano, salvo diverso accordo tra gli enti, i principi di cui all'art. 10, commi 2, 4, 5, 6, 11, intendendo in luogo della Regione, a seconda dei casi, il comune capoluogo o l'unione di comuni.»

Art. 13.

*Obbligo di esercizio associato.
Sostituzione dell'art. 14 della l.r. 22/2015*

1. L'art. 14 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente: «Art. 14 (*Esercizio associato*). – 1. Nel caso di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), il comune capoluogo può affidare l'esercizio della funzione, ad eccezione dei compiti di raccolta dei dati statistici, ai comuni degli ambiti di dimensione territoriale adeguata. La convenzione deve essere stipulata tra il comune capoluogo e tutti i comuni dell'ambito territoriale interessato. Si applicano le disposizioni dell'art. 18, comma 2-bis, della l.r. 68/2011.

2. Nel caso di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), l'unione di comuni può affidare, previo parere favorevole della Giunta regionale, l'esercizio della funzione ai comuni di un ambito di dimensione territoriale adeguata, se ciò consente la più efficace gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione esistente nell'ambito medesimo. La convenzione deve essere stipulata tra l'unione di comuni e tutti i comuni dell'ambito territoriale interessato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, comma 2 bis, lettera b), n. 2), della l.r. 68/2011.»

Art. 14.

Sostituzione degli allegati A e B e inserimento dell'allegato D-bis nella l.r. 22/2015

1. L'allegato A della l.r. 22/2015 è sostituito dall'allegato A della presente legge.

2. L'allegato B della l.r. 22/2015 è sostituito dall'allegato B della presente legge.

3. Dopo l'allegato D della l.r. 22/2015 è inserito l'allegato D-bis, di cui all'allegato C della presente legge.

Capo II

FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 2000, N. 39 (LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA)

Art. 15.

*Coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi.
Modifiche all'art. 71 della l.r. 39/2000*

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 71 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) è aggiunta la seguente: «b-bis) il referente AIB e il responsabile del centro operativo antincendi boschivi (COP AIB) di ambito provinciale.»

2. Dopo il comma 5 dell'art. 71 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente: «5-bis. Le funzioni di coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi tramite i soggetti di cui al comma 1, lettera b-bis), sono esercitate dalla Regione a decorrere dal trasferimento del personale provinciale del comparto regioni-enti locali che risulta assegnato ai compiti di cui alla medesima lettera b-bis). Il trasferimento di detto personale è effettuato secondo la disciplina prevista dal capo II della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.»

Capo III

CORREZIONE ERRORI MATERIALI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, N. 68 (NORME SUL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI)

Art. 16.

Verifica dell'effettività dell'esercizio associato e revoca del contributo. Modifiche all'art. 91 della l.r. 68/2011

1. Al comma 4 dell'art. 91 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), le parole: «commi 6, 7 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «commi 5, 6, 7 e 9».

2. Al comma 8 dell'art. 91 della l.r. 68/2011 le parole: «commi 6, 7 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «commi 5, 6, 7 e 9.»

Capo IV

APPROVAZIONE DEL CONTENUTO DEGLI ACCORDI E DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 17.

Approvazione degli elenchi del personale da trasferire alla Regione per le singole funzioni

1. Al fine di provvedere, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera d), della l.r. 22/2015, in conformità con le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro per la sempli-



ficazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 (Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 2015, n. 227, sono approvati gli elenchi del personale da trasferire dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze di cui all'allegato D, come definiti dagli accordi organizzativi previsti dal punto 13 della deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 2015, n. 528 e formalizzati, secondo le indicazioni dell'Osservatorio regionale, istituito con deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 807, con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2015, n. 827, previa adozione di corrispondenti atti delle amministrazioni interessate. Negli elenchi sono riportati il cognome, il nome e il codice fiscale di ciascun soggetto interessato. L'allegato D riporta, in specifica tabella, le risorse di cui all'art. 9, comma 6, della l.r. 22/2015.

2. Gli elenchi di cui all'allegato D contengono altresì, in conformità agli accordi organizzativi di cui al comma 1, i nominativi del personale individuato per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), n. 1) e 6-bis), della l.r. 22/2015, e all'art. 71 della l.r. 39/2000. Sulle cessazioni eventualmente intervenute dopo la formalizzazione degli accordi si provvede con cancellazioni ai sensi del comma 4. I nominativi del personale della Città metropolitana di Firenze relativi alla funzione strade regionali sono integrati, a seguito di intesa tra la Città metropolitana di Firenze medesima e la Giunta regionale, con deliberazione della Giunta regionale, nella misura delle due unità previste dall'accordo organizzativo formalizzato con d.g.r. 827/2015.

3. Sono confermati, anche per le finalità di cui ai commi 4, 6 e 7, i criteri di individuazione del personale, come derivanti dall'applicazione della l.r. 22/2015 e dalla del. g.r. 528/2015 e come risultanti dagli accordi organizzativi di cui al comma 1:

a) individuazione del numero massimo di unità necessarie per l'esercizio della funzione, come indicato ai sensi dell'art. 7, comma 3, della l.r. 22/2015 e del punto 6 della del. g.r. 528/2015;

b) ricognizione e conseguente individuazione del personale delle categorie del comparto regioni e enti locali che risultava, sulla base degli atti organizzativi o del piano esecutivo di gestione o del piano dettagliato degli obiettivi (PDO) forniti dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, manifestamente in possesso, alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), del requisito dell'esclusività o della prevalenza dello svolgimento della funzione oggetto di trasferimento nelle strutture specificamente preposte a detto svolgimento, in applicazione del criterio di cui all'art. 7, comma 3, della l.r. 22/2015;

c) individuazione del personale delle categorie del comparto regioni e enti locali che le province e la Città metropolitana di Firenze hanno proposto in trasferimento, sulla base degli atti organizzativi o del piano esecutivo di gestione o del PDO o della documentazione delle attività

svolte, operante in altre strutture dell'ente, e di cui è stata verificata, in contraddittorio tra gli enti e la Regione, la manifesta sussistenza del requisito dell'esclusività o della prevalenza dello svolgimento della funzione oggetto di trasferimento di cui all'art. 7, comma 5, lettera a), della l.r. 22/2015, pervenendo alle valutazioni conclusive, raggiunte nei gruppi tecnici costituiti ai sensi dell'art. 6, comma 2, della medesima l.r. 22/2015 e della del. g.r. 528/2015, sulla base delle esigenze organizzative ivi rilevate;

d) individuazione del restante personale delle categorie del comparto regioni ed enti locali che le province e la Città metropolitana di Firenze hanno proposto in trasferimento, sulla base degli atti organizzativi o del piano esecutivo di gestione o del PDO o della documentazione delle attività svolte, e di cui è stata verificata, in contraddittorio tra gli enti e la Regione, la manifesta sussistenza degli altri requisiti di cui all'art. 7, comma 5, lettere b), c) e d), della l.r. 22/2015, pervenendo alle valutazioni conclusive, raggiunte nei gruppi tecnici costituiti ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. 22/2015 e della del. g.r. 528/2015, sulla base delle reciproche esigenze organizzative;

e) individuazione, anche in deroga al criterio dell'esclusività o della prevalenza alla data dell'entrata in vigore della legge 56/2014, al fine di dare piena attuazione all'art. 2 della l.r. 22/2015 e di consentire l'esercizio effettivo della funzione oggetto di trasferimento, del seguente personale che, per valutazione congiunta della Regione e degli enti interessati, effettuata sulla base delle reciproche esigenze organizzative e di criteri condivisi nei gruppi tecnici costituiti ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. 22/2015 e della del. g.r. 528/2015, è risultato comunque svolgere la funzione in un periodo non antecedente al 2013:

1) personale delle categorie del comparto assegnato alle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), n. 6), f) e g), e comma 2;

2) dirigenti svolgenti in tutto o in parte la funzione.

4. Gli elenchi di cui all'allegato D possono essere modificati, con conseguente modifica del personale destinato al trasferimento, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sette giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nei seguenti casi:

a) cessazione del dipendente, già avvenuta o prevista entro il 31 ottobre 2015, con conseguente cancellazione dall'elenco;

b) modificazione dell'elenco con l'aggiunta di dipendenti di cui sia stata tardivamente accertata, con le modalità e nei limiti di cui al comma 5, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, lettera b); l'integrazione avviene a titolo di modifica dell'accordo organizzativo ed è effettuata in via prioritaria mediante automatica sostituzione del personale di cui alla lettera a) e, in subordine, incrementando il numero del personale previsto in trasferimento, in tale ultimo caso sulla base delle esigenze organizzative rilevate dalle amministrazioni interessate.

5. L'integrazione di cui al comma 4, lettera b), è disposta sulla base di formale richiesta della provincia o della Città metropolitana di Firenze, anche tenendo conto delle



richieste del personale pervenute dopo la formalizzazione degli accordi di cui al comma 1, e della documentazione prevista dal medesimo comma 4, lettera *b*), trasmessa dalla provincia o dalla Città metropolitana interessata, con motivazione sul tardivo accertamento e sulle proprie esigenze organizzative nel caso in cui non si possa provvedere a sostituzione automatica di altro personale cessato, comprensiva dei dati di costo di cui all'art. 7, comma 7, della l.r. 22/2015.

L' accertamento della sussistenza o della insussistenza dei requisiti e, se del caso, delle diverse esigenze organizzative della Regione, è effettuata con deliberazione della Giunta regionale. Il costo del personale complessivo per il quale, dopo la modifica, si provvede al trasferimento, determina il nuovo limite massimo per l'individuazione del personale di cui all'art. 7, comma 6, della l.r. 22/2015.

6. La Giunta regionale può effettuare le seguenti modifiche, in presenza di cessazioni già avvenute o previste entro il 31 dicembre 2015 del personale in trasferimento, comprese quelle eventualmente non già accertate ai sensi del comma 4, lettera *a*), o di modificazioni delle posizioni degli interessati ostative al trasferimento, comprese le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa che producono i loro effetti nell'anno 2016 e comprese quelle derivanti dai processi di mobilità di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2015, accertate dagli enti e dalla Regione entro il 31 dicembre 2015, e nel limite della spesa di personale di cui all'art. 20:

a) in caso di personale previsto in trasferimento per la funzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g*), della l.r. 22/2015, integrare l'elenco del personale in trasferimento, previa intesa tra gli organi tecnici di vertice dell'ente interessato e della Regione, applicando i criteri di cui al comma 3, lettera *e*);

b) negli alti casi, integrare gli elenchi utilizzando il personale di cui all'art. 7, comma 6, della l.r. 22/2015, inizialmente risultato non soggetto a trasferimento, fino al limite massimo previsto dall'avviso pubblico di cui al punto 7 della del. g.r. 528/2015, motivando sulle priorità relative alle proprie esigenze organizzative;

c) se residuano ulteriori risorse, queste sono destinate a incrementare la quota di cui all'art. 7, comma 6, della l.r. 22/2015 per il finanziamento delle attività ivi previste.

7. I criteri di cui al comma 3, lettere *b*), *c*) e *d*), per il personale del comparto regione e enti locali, e i criteri di cui alla lettera *e*) del comma medesimo, per i dirigenti, costituiscono criteri sussidiari per la Giunta regionale nel caso in cui debba provvedere a seguito di valutazione di inadeguatezza della proposta della giunta dell'unione. In tal caso, i criteri sono utilizzati mantenendo comunque la priorità per il trasferimento del personale del comparto che risulta assegnato alla funzione alla data del 31 dicembre 2014.

Art. 18.

Prime disposizioni in materia di mercato del lavoro

1. Per garantire la continuità dei servizi e delle politiche attive del lavoro nelle more del subentro della Regione nella titolarità della funzione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Dispo-

sizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), le province e la Città metropolitana di Firenze prorogano:

a) i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato nei servizi per l'impiego, fino al 31 dicembre 2016;

b) i contratti di appalto dei servizi per l'impiego ed i contratti di servizio con le società in house, sino all'individuazione dei nuovi contraenti da parte della Regione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2016.

Art. 19.

Disposizioni finali


1. Per individuare il personale di cui all'art. 7, comma 6, della l.r. 22/2015, si procede con le modalità previste dalla del. g.r. 528/2015; restano fermi gli atti già adottati all'entrata in vigore della presente legge, nonché il requisito della disponibilità al trasferimento presso le sedi della Regione Toscana in Firenze da essi previsto. L'individuazione del personale da trasferire, di cui al medesimo art. 7, comma 6, è effettuata previa autorizzazione al trasferimento da parte della provincia o della Città metropolitana di Firenze. La deliberazione della Giunta regionale con la quale si provvede all'individuazione del personale interessato, che integra a tutti gli effetti il personale di cui all'allegato D, è adottata entro il 31 ottobre 2015. Ove necessario al completamento del personale di cui all'art. 7, comma 6, della l.r. 22/2015, nel limite massimo previsto dall'avviso pubblico di cui al punto 7 della del. g.r. 528/2015, si può procedere a integrare il personale da trasferire alla Regione secondo le modalità e i requisiti stabiliti dalla Giunta regionale, anche estendendo la procedura alla generalità del personale delle province e della Città metropolitana.

2. I fondi per il salario accessorio di cui all'allegato D sono modificati con successiva legge, al fine di renderli conformi alle modifiche intervenute ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 17.

3. L'elenco del personale trasferito alla Regione ai sensi del presente capo e della l.r. 22/2015 è altresì integrato, modificato o ridotto a seguito di eventuali sentenze passate in giudicato riguardanti i dipendenti delle province e della Città metropolitana di Firenze; a tali provvedimenti è data esecuzione con decreto del direttore della direzione della Giunta regionale competente in materia di personale. Per gli stessi motivi, all'integrazione, modifica o riduzione provvedono gli altri enti cui il personale è trasferito ai sensi della l.r. 22/2015.

4. Restano fermi gli effetti degli accordi e delle convenzioni stipulati dalle province e dai comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo la disciplina previgente degli articoli 13 e 14 della l.r. 22/2015.

5. La Regione provvede, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, agli interventi volti a consentire la piena operatività degli uffici territoriali dal 1° gennaio 2016. Le province e la Città metropolitana di Firenze assicurano la necessaria assistenza.



6. Le deliberazioni della Giunta regionale contenenti gli elenchi di personale oggetto di trasferimento, di cui agli articoli 7, comma 6, 12 e 13, della l.r. 22/2015, o relative alle modifiche di detti elenchi, contengono il cognome, il nome e il codice fiscale degli interessati al trasferimento e sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

7. Eventuali errori materiali relativi all'identificazione del personale destinato al trasferimento di cui alla presente legge sono corretti con deliberazione della Giunta regionale su richiesta dell'ente cedente. I codici fiscali dei soggetti che risultano trasferiti ai sensi degli articoli 17 e 19, comma 6, non sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sono conservati agli atti della Regione e utilizzati per le finalità di cui all'art. 8, comma 5, della l.r. 22/2015.

8. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la documentazione, connessa all'esercizio delle funzioni trasferite, detenuta dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze direttamente o presso società o enti partecipati, anche contenuta in banche dati, che gli enti medesimi devono trasmettere alla Regione entro il termine stabilito dalla deliberazione medesima. Gli enti interessati, compresi le società e gli enti partecipati, sono tenuti all'adempimento a titolo gratuito. Salvo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale, dalla data della trasmissione della documentazione cessa il trattamento dei dati da parte del soggetto cedente.

9. Al fine di dare corso alle convenzioni di cui all'art. 7, comma 6, della l.r. 22/2015, come modificato dall'art. 5 della presente legge, e di consentire alle province e alla Città metropolitana di pervenire alle valutazioni conclusive sui processi di mobilità degli agenti della polizia provinciale, l'Osservatorio regionale può prevedere, con propria determinazione, che all'immissione dei dati degli agenti della polizia provinciale nel portale della mobilità si provveda successivamente alla definizione delle convenzioni medesime, e comunque entro il 20 novembre 2015. La determinazione dell'Osservatorio regionale è comunicata all'Osservatorio nazionale.

Art. 20.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 della l.r. 22/2015, e dalle disposizioni degli articoli 17 e 19, comma 1, è stimata la spesa di euro 41.294.415,20 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, cui si fa fronte per euro 40.794.415,20 con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) 711 «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti» e per euro 500.000,00 con gli stanziamenti della UPB 111 «Azioni di sistema Regione - Enti locali - Spese correnti» del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2015 - 2017, annualità 2016 e 2017.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 9 della l.r. 22/2015 sono stimate in euro 20.672.775,68 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e sono iscritte nella UPB di entrata 322 «Proventi diversi» del bilancio pluriennale vigente 2015 - 2017, annualità 2016 e 2017.

3. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2015 - 2017, annualità 2016 e 2017 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

anno 2016

in diminuzione, UPB 111 «Azioni di sistema Regione - Enti locali - Spese correnti», per euro 21.976.066,56

in aumento, UPB di entrata 322 «Proventi diversi», per euro 20.672.775,68

in aumento, UPB 711 «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti», per euro 40.794.415,20

in aumento, UPB 741 «Fondi - Spese correnti», per euro 1.854.427,04

anno 2017

in diminuzione, UPB 111 «Azioni di sistema Regione - Enti locali - Spese correnti», per euro 21.976.066,56

in aumento, UPB di entrata 322 «Proventi diversi», per euro 20.672.775,68

in aumento, UPB 711 «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti», per euro 40.794.415,20

in aumento, UPB 741 «Fondi - Spese correnti», per euro 1.854.427,04

4. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 19, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.000.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte per euro 700.000,00 con gli stanziamenti della UPB 713 «Funzionamento della struttura regionale - Spese di investimento» e per euro 300.000,00 con gli stanziamenti della UPB 711 «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti» del bilancio di previsione 2015.

5. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 4, al bilancio di previsione 2015 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:


anno 2015

in diminuzione, UPB 741 «Fondi - Spese correnti», per euro 1.000.000,00

in aumento, UPB 713 «Funzionamento della struttura regionale - Spese di investimento», per euro 700.000,00

in aumento, UPB 711 «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti», per euro 300.000,00

6. Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 6-bis, della l.r. 22/2015, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa massima di euro 4.000.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 711 «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti» del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2015 - 2017, annualità 2016.



7. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 ottobre 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 ottobre 2015.


(Omissis).

16R00049

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUG-013) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 6 0 3 2 6 *

€ 3,00

